




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1937

Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti
di interesse strategico, per il processo penale e in
materia di sport

(Conversione in legge del DL n. 89 del 2024)

N. 228 – 17 luglio 2024



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1937

Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti
di interesse strategico, per il processo penale e in
materia di sport

(Conversione in legge del DL 89 del 2024)

N. 228 – 17 luglio 2024

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 3 -
ARTICOLO 1, COMMA 1.....	- 3 -
AGGIORNAMENTO DEI PIANI ECONOMICO-FINANZIARI DELLE SOCIETÀ CONCESSIONARIE CON SCADENZA DEL PERIODO REGOLATORIO QUINQUENNALE NELL'ANNO 2024.....	- 3 -
ARTICOLO 1, COMMA 2.....	- 6 -
VALUTAZIONE DA PARTE DI UNA PRIMARIA SOCIETÀ DI REVISIONE DEI PROGETTI ELABORATI DALLA SOCIETÀ AUTOSTRADA TIRRENICA S.P.A.	- 6 -
ARTICOLO 2.....	- 7 -
OPERATIVITÀ DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA STRETTO DI MESSINA S.P.A.	- 7 -
ARTICOLO 3.....	- 13 -
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI COMMISSARI STRAORDINARI	- 13 -
ARTICOLO 4, COMMI DA 1 A 3	- 21 -
AUTORITÀ PER LA LAGUNA DI VENEZIA.....	- 21 -
ARTICOLO 4, COMMA 4.....	- 24 -
FONDAZIONE LIRICO-SINFONICA PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI	- 24 -
ARTICOLO 5.....	- 27 -
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL COMPLETAMENTO DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI	- 27 -
ARTICOLO 6.....	- 38 -
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	- 38 -
ARTICOLO 7.....	- 40 -
MISURE URGENTI PER ACCELERARE L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA NEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE COGOLETO-STOPPANI	- 40 -
ARTICOLO 8.....	- 47 -
COMITATO PER LO SVILUPPO DELLA CATTURA E LO STOCCAGGIO GEOLOGICO DI CO ₂	- 47 -
ARTICOLO 9.....	- 52 -
RIFINANZIAMENTO PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DELLA REGIONE LIGURIA E PER IL COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA POLITECNICA	- 52 -

ARTICOLO 10.....	- 57 -
MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO DELLA PRESENZA DI IMPRESE ITALIANE NEL CONTINENTE AFRICANO E PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE	- 57 -
ARTICOLO 11.....	- 64 -
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE.....	- 64 -
ARTICOLO 12.....	- 66 -
MISURE URGENTI IN MATERIA DI SPORT.....	- 66 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1937
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la Commissione di merito:	la Pizzimenti (Lega)
Commissione competente:	VIII (Ambiente)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.

È oggetto della presente Nota il testo originario del provvedimento, assegnato, in sede referente, alla VIII Commissione (Ambiente).

Il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e le altre norme che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1, comma 1

Aggiornamento dei piani economico-finanziari delle società concessionarie con scadenza del periodo regolatorio quinquennale nell'anno 2024

Normativa vigente: L'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 162 del 2019, come da ultimo modificato dall'articolo 8 del decreto-legge n. 215 del 2023, prevede che entro il 30 marzo 2024 le società concessionarie per le quali è intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale presentano le proposte di

aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché alle disposizioni emanate dal concedente. L'aggiornamento dei piani economico-finanziari, presentati entro il termine del 30 marzo 2024 conformemente alle modalità stabilite, è perfezionato entro il 31 dicembre 2024. Nelle more degli aggiornamenti convenzionali, le tariffe autostradali relative alle concessioni di cui al primo periodo sono incrementate nella misura del 2,3 per cento, corrispondente all'indice di inflazione previsto per l'anno 2024 dalla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023. Gli adeguamenti, in eccesso o in difetto, rispetto ai predetti incrementi tariffari sono definiti in sede di aggiornamento dei piani economico-finanziari.

Le norme introducono il comma 3-*bis* all'articolo 13 del decreto-legge n. 162 del 2019, prevedendo che, entro il 31 luglio 2024 le società concessionarie per le quali interviene la scadenza del periodo regolatorio quinquennale nell'anno 2024 presentino le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari. L'aggiornamento dei suddetti piani è perfezionato entro e non oltre il 31 dicembre 2024.

La relazione illustrativa fa presente che in relazione alle società concessionarie con periodo regolatorio quinquennale scaduto entro il 31 dicembre 2023, trova applicazione l'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 162 del 2019, come da ultimo modificato dall'articolo 8 del decreto-legge n. 215 del 2023. Secondo la medesima relazione appare pertanto opportuno introdurre una specifica disposizione volta a regolare la disciplina di aggiornamento dei piani economico-finanziari delle società concessionarie con periodo regolatorio quinquennale in scadenza nel corso dell'anno 2024, prevedendo che il relativo *iter* debba essere perfezionato entro il 31 dicembre 2024.

La **relazione tecnica** afferma che il comma 1 introduce una disposizione volta a regolare la disciplina di aggiornamento dei piani economico-finanziari relativi alle società concessionarie con periodo regolatorio quinquennale in scadenza nel corso dell'anno 2024, prevedendo che il relativo *iter* debba essere perfezionato entro il 31 dicembre 2024, atteso che in relazione alle società concessionarie con periodo regolatorio quinquennale scaduto entro il 31 dicembre 2023, trova applicazione l'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 162 del 2019. In particolare, la disposizione di cui al predetto comma 1 prevede che:

- entro il 31 luglio 2024, le società concessionarie per le quali è intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale nel corso dell'anno 2024 presentino le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in conformità alle delibere dall'Autorità di regolazione dei trasporti, nonché alle disposizioni emanate dal concedente;
- entro il 31 dicembre 2024, si perfezioni l'aggiornamento dei piani economico-finanziari.

La misura opera in invarianza finanziaria per le concessionarie autostradali e non comporta oneri per la finanza pubblica.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che il **comma 1** introduce una disposizione volta a regolare la disciplina di aggiornamento dei piani economico-finanziari relativi alle società concessionarie con periodo regolatorio quinquennale in scadenza nel corso dell'anno 2024, prevedendo che il relativo *iter* debba essere perfezionato entro il 31 dicembre 2024, atteso che in relazione alle società concessionarie con periodo regolatorio quinquennale scaduto entro il 31 dicembre 2023, trova applicazione l'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 162 del 2019. In particolare, la disposizione di cui al predetto comma 1 prevede che:

- entro il 31 luglio 2024, le società concessionarie per le quali è intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale nel corso dell'anno 2024 presentino le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in conformità alle delibere dall'Autorità di regolazione dei trasporti, nonché alle disposizioni emanate dal concedente;
- entro il 31 dicembre 2024, si perfezioni l'aggiornamento dei piani economico-finanziari.

La misura opera in invarianza finanziaria per le concessionarie autostradali e non comporta oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che, entro il 31 luglio 2024, le società concessionarie per le quali interviene la scadenza del periodo regolatorio quinquennale nell'anno 2024 presentino le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari. L'aggiornamento dei suddetti piani è perfezionato entro e non oltre il 31 dicembre 2024.

Al riguardo si osserva che le disposizioni introdotte non recano alcuna specifica disposizione applicabile nelle more degli aggiornamenti convenzionali, a differenza di quanto invece previsto per le società concessionarie con periodo regolatorio quinquennale scaduto entro il 31 dicembre 2023 dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 162 del 2019, come da ultimo modificato dall'articolo 8 del decreto-legge n. 215 del 2023, che stabilisce che in tale periodo le tariffe autostradali relative alle concessioni sono incrementate nella misura del 2,3 per cento - corrispondente all'indice di inflazione previsto per l'anno 2024 dalla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023 - e che gli adeguamenti, in eccesso o in difetto, rispetto ai predetti incrementi tariffari sono definiti in sede di aggiornamento dei piani economico-finanziari. Ciò stante, appare necessario acquisire al riguardo un chiarimento da

parte del Governo, con particolare riferimento all'opportunità di precisare quale sia il regime applicabile nelle more degli aggiornamenti convenzionali, anche al fine di escludere, in tale periodo, l'insorgenza di eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 1, comma 2

Valutazione da parte di una primaria società di revisione dei progetti elaborati dalla società Autostrada tirrenica S.p.a.

Le norme modificano l'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge n. 121 del 2021 che, al fine di ridurre i tempi di realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi¹, nelle more della definizione del procedimento di revisione della concessione, ha autorizzato l'acquisto da parte della società ANAS Spa dei progetti elaborati dalla società Autostrada tirrenica S.p.a. relativi al predetto intervento viario, previo pagamento di uno specifico corrispettivo. In particolare, le modifiche:

- specificano che il suddetto corrispettivo sia quantificato sulla base della valutazione documentale e contabile affidata a primaria società di revisione, i cui oneri sono a carico della società ANAS S.p.A;
- sopprimono la previsione che il parere preventivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici riguardi l'entità del corrispettivo.

La relazione tecnica afferma che al comma 2, si introducono modifiche all'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge n. 121 del 2021, al fine di ridurre i tempi di realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi. Trattasi di disposizione di carattere ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, intervenendo esclusivamente al fine di semplificare la procedura per la quantificazione dei progetti dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi. In particolare, la RT precisa che le spese per l'affidamento a una società di revisione abilitata al rilascio della certificazione di bilancio dell'attività di quantificazione del corrispettivo da corrispondere all'Autostrada tirrenica S.p.a. per la cessione ad ANAS S.p.A. della documentazione progettuale sviluppata in relazione all'intervento di cui trattasi, sono a carico della medesima ANAS S.p.A. Il costo di tale attività di consulenza finalizzata alla quantificazione del progetto di cui trattasi si attesta tra i 40.000 e i 100.000 euro e sarà sostenuto da ANAS S.p.A. Tali oneri sono ascrivibili a spese operative e conseguentemente sono riconducibili a oneri di gestione a carico del bilancio di ANAS S.p.A. senza ulteriori aggravii per la finanza pubblica.

¹ Di cui all'articolo 35, comma 1-ter, quarto periodo, del decreto-legge n. 162 del 2019.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge n. 121 del 2021, che ha autorizzato l'acquisto da parte della società ANAS Spa dei progetti elaborati dalla società Autostrada tirrenica S.p.a. relativi all'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, previo pagamento di uno specifico corrispettivo. Le modifiche specificano che il suddetto corrispettivo sia quantificato sulla base della valutazione documentale e contabile affidata a primaria società di revisione, i cui oneri sono a carico della società ANAS S.p.A, sopprimendo contestualmente la previsione che il parere preventivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici riguardi l'entità del corrispettivo. In proposito, la RT afferma che il costo della consulenza finalizzata alla quantificazione del progetto si attesta tra i 40.000 e i 100.000 euro. Tali oneri sono ascrivibili a spese operative e conseguentemente sono riconducibili a oneri di gestione a carico del bilancio di ANAS S.p.A. senza ulteriori aggravii per la finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbero acquisiti ulteriori elementi di informazione circa l'effettiva disponibilità nel bilancio di ANAS s.p.a. di risorse destinate a spese della stessa natura di quelle oggetto di copertura, al fine di escludere che tale imputazione di oneri determini un'incidenza negativa sugli equilibri economico-finanziari della società di cui trattasi.

ARTICOLO 2

Operatività della società concessionaria Stretto di Messina s.p.a.

Le norme apportano modifiche al decreto-legge n. 35 del 2023, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.

In particolare, le novelle tra l'altro:

- modificano l'articolo 2, comma 8, prevedendo, tra l'altro, che il progetto esecutivo sia approvato anche per fasi costruttive [comma 1, lettera a), numero 1.2];
- modificano l'articolo 2, comma 8-bis, specificando che il limite massimo del costo complessivo dell'opera è quello delle risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione della stessa, incluse quelle acquisite dalla società a titolo di aumento di capitale sociale nel corso del 2023 [comma 1, lettera a), numero 2].
- A legislazione previgente detto limite era indicato nell'Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza. Nell'Allegato "Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica" al Documento di economia e finanza 2023 si precisa, infatti, che il costo dell'opera, dagli aggiornamenti svolti, risulta di

13,5 miliardi di euro. Le opere complementari e di ottimizzazione alle connessioni ferroviarie, lato Sicilia e lato Calabria, che dovranno essere oggetto del contratto di programma con RFI, si stima avranno un costo di 1,1 miliardi di euro. Le opere di ottimizzazione e complementari alle connessioni stradali, invece, di minor impatto economico, verranno meglio definite e dettagliate nell'ambito dei prossimi contratti di programma con ANAS;

- modificano l'articolo 2, comma 8-*quater*, precisando che ai fini della determinazione della variazione percentuale del valore dei primi quattro progetti infrastrutturali banditi (funzionale al calcolo dell'indice di conservazione dell'equilibrio contrattuale), dovranno essere presi in considerazione i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti nell'anno (anziché i prezzi delle tariffe) [comma 1, lettera *a*), numero 3];
- introducono il comma 8-*sexies* all'articolo 2, prevedendo che l'importo aggiornato del contratto con il contraente generale in caso di stipulazione degli atti aggiuntivi sia sottoposto, prima della stipula del relativo atto aggiuntivo, all'asseverazione in merito all'applicazione dei criteri di uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [comma 1, lettera *a*), numero 4];
- modificano l'articolo 3, comma 8, precisando che entro il 31 dicembre 2024 dovrà avvenire l'approvazione, da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS): delle osservazioni, richieste e prescrizioni acquisite nella conferenza di servizi; delle eventuali prescrizioni formulate all'esito del procedimento di valutazione di impatto ambientale; del progetto definitivo e della relazione di aggiornamento; del piano economico-finanziario; della relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che indichi l'integrale copertura finanziaria dei costi di realizzazione dell'intervento [comma 1, lettera *b*)];
- modificano l'articolo 4, comma 8, prevedendo che la società concessionaria possa avvalersi del personale delle società R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a. in regime di distacco anche per l'attività di direzione lavori dell'opera. Contestualmente il contingente massimo di detto personale è incrementato da 100 a 150 unità [comma 1, lettera *c*)].

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame sono finalizzate a chiarire il perimetro applicativo di alcune disposizioni del decreto-legge n. 35 del 2023 in tema di attività propedeutiche alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.

In particolare:

- la modifica di cui al comma 1, lettera *a*), numero 1.1.) al mero fine di un allineamento formale alle disposizioni vigenti, chiarisce le modalità di approvazione degli atti aggiuntivi alla convenzione di concessione, prevedendo che a questa si proceda con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni Sicilia e Calabria;
- la disposizione di cui al comma 1, lettera *a*), numero 1.2) al fine di ottimizzare e ridurre i tempi di attuazione del progetto, è volta ad aggiornare le modalità di approvazione del progetto esecutivo, specificando che la medesima può avvenire anche per fasi costruttive;
- la disposizione di cui al comma 1, lettera *a*) numero 2) è necessaria al fine di esplicitare che il costo del progetto, come determinato ai sensi dell'articolo 2, commi 8-*bis*, *ter*, *quater* e *quinqües* del decreto-legge n. 35 del 2023, deve comunque risultare coerente con le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione dell'intervento, ivi incluse quelle acquisite dalla società a titolo di aumento di capitale sociale nel corso del 2023;
- con le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a*), numeri 3.1) e 3.2) si intende esclusivamente precisare le modalità di applicazione del meccanismo definito dall'articolo 2, comma 8-*quater*, del decreto-legge n. 35 del 2023, alla luce della struttura dei tariffari in uso da parte delle società RFI S.p.A. e ANAS S.p.A. e della circostanza che i progetti individuati in base al meccanismo indicato dalla norma sono stati sviluppati in parte sulla base di detti tariffari (che devono essere considerati ai fini dell'applicazione della norma) e in parte sulla base di nuovi prezzi determinati *ad hoc* (che, invece, tenuto conto dell'effetto distorsivo che diversamente si verrebbe a determinare nel calcolo dell'indice di riequilibrio contrattuale, non devono essere considerati ai fini dell'applicazione della norma in esame). In particolare, tale chiarimento si rende necessario per evitare l'effetto distorsivo che diversamente si verrebbe a determinare nel calcolo dell'indice di riequilibrio contrattuale, applicando al Ponte sullo stretto dinamiche di incremento dei prezzi non riferibili ai prezziari 2021-2023, ma riferibili appunto a prezzi speciali appositamente definiti per altre opere che, in quanto tali: 1) non sono soggetti agli aggiornamenti annuali ordinariamente previsti per i tariffari, e quindi non sono idonei a rappresentare i valori correnti di mercato; 2) non sono comunque rilevanti per l'opera, perché in larga misura riguardano lavorazioni non riscontrabili nel progetto del Ponte sullo Stretto;
- con le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a*), numero 4) si intende, per finalità di trasparenza, prevedere che la quantificazione dell'importo aggiornato del contratto con il contraente generale, determinato secondo i criteri di aggiornamento contrattuale fissati dal decreto-legge n. 35 del 2023, nel rispetto dei limiti alle modifiche dei contratti previste dalla disciplina euro-unitaria, sia sottoposto ad asseverazione da parte di uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale, individuati, in qualità di concedente, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale è anche attribuita la copertura degli oneri derivanti dall'affidamento dell'incarico;
- le disposizioni di cui al comma 1, lettera *b*), precisano che l'approvazione, da parte del CIPES, delle osservazioni, richieste e prescrizioni acquisite nella conferenza di servizi e ritenute assentibili

dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle eventuali prescrizioni formulate all'esito del procedimento di valutazione di impatto ambientale, del progetto definitivo e della relazione con la relativa relazione di aggiornamento, del piano economico-finanziario, della relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che indichi l'integrale copertura finanziaria dei costi di realizzazione dell'intervento dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2024;

- la modifica di cui al comma 1, lettera *c*), è volta a specificare che la società concessionaria può avvalersi di distacchi di personale da parte delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, fino a un contingente massimo elevato a centocinquanta unità, anche ai fini dello svolgimento dell'attività di direzione lavori da parte della medesima Stretto di Messina S.p.A.

Con particolare riferimento ai profili finanziari, la RT ritiene opportuno rilevare che:

quanto alle disposizioni di cui al comma 1, lettera *a*), numero 2, il quadro delle risorse finalizzate alla realizzazione dell'opera è il seguente:

- autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 272 e 273 della legge n. 213 del 2023 per complessivi 11.630 milioni di euro;
- operazione di aumento di capitale sociale avvenuta il 30 novembre 2023 di 370 milioni di euro, di cui 320 milioni di euro con le risorse autorizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 9 del decreto-legge n. 35 del 2023 e 50 milioni di quelle di cui all'articolo 1, comma 493 della legge 197 del 2022.

Quanto alle disposizioni di cui al comma 1, lettera *a*), numeri 3.1) e 3.2) la norma non ha impatti sulla finanza pubblica, essendo volta esclusivamente a precisare le modalità di applicazione del meccanismo di cui all'articolo 2, comma 8-*quater*, del citato decreto-legge n. 35 del 2023. La disposizione in esame intende, quindi, chiarire che il confronto dell'incremento tariffario 2021-2023 dovrà essere operato solo rispetto ai lavori remunerati con i predetti tariffari, escludendo quindi dal calcolo dell'incremento quelle lavorazioni, previste dai progetti individuati, che non trovano corrispondenza nei tariffari in vigore, in quanto associate a “nuovi” prezzi non parametrati ai tariffari vigenti. Si conferma pertanto che i predetti chiarimenti interpretativi non determinano effetti finanziari sull'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 1, commi 272 e 273, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) e sull'integrale copertura finanziaria dell'opera. In particolare, si conferma che le novelle in esame, in quanto finalizzate esclusivamente a chiarire dal punto di vista normativo le modalità di applicazione dei criteri di aggiornamento del prezzo dell'opera già definiti dal decreto-legge n. 35 del 2023, sono idonee a consentire il finanziamento del valore aggiornato del contratto a valere sulle risorse già stanziata dalla legge di bilancio 2024, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e consentire l'approvazione del progetto definitivo dell'opera da parte del CIPRESS nell'anno 2024.

Quanto alla disposizione di cui al comma 1, lettera *a*), numero 4) agli oneri derivanti dall'affidamento dell'incarico di asseverazione provvederà il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, utilizzando, allo scopo, quelle allocate sul capitolo 1080 "Spese per il funzionamento e lo svolgimento dei compiti istituzionali della Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza", che presenta le necessarie disponibilità;

Quanto alla disposizione di cui al comma 1, lettera *b*), si tratta di un chiarimento del termine di approvazione del progetto definitivo da parte del CIPESS coerente con quanto previsto dall'articolo 1, comma 272, della legge n. 213 del 2023.

Quanto alla disposizione di cui al comma 1, lettera *c*), la Società Stretto di Messina è autorizzata ad avvalersi delle risorse umane delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane disponibili a legislazione vigente e che gli oneri per il distacco di tali unità di personale, comprensivi del trattamento economico fondamentale e accessorio, sono già nella disponibilità della concessionaria. Alla luce di quanto sopra evidenziato, dalle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame apportano modifiche al decreto-legge n. 35 del 2023, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.

In particolare, si stabilisce che:

- il progetto esecutivo è approvato anche per fasi costruttive;
- il limite massimo del costo complessivo dell'opera è quello delle risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione della stessa, incluse quelle acquisite dalla società a titolo di aumento di capitale sociale nel corso del 2023;
- ai fini della determinazione della variazione percentuale del valore dei primi quattro progetti infrastrutturali banditi (funzionale al calcolo dell'indice di conservazione dell'equilibrio contrattuale), dovranno essere presi in considerazione i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti nell'anno;
- l'importo aggiornato del contratto con il contraente generale in caso di stipulazione degli atti aggiuntivi sia sottoposto all'asseverazione di uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale, nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

- la società concessionaria possa avvalersi del personale delle società R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a. in regime di distacco anche per l'attività di direzione lavori dell'opera, incrementando contestualmente il contingente massimo di detto personale da 100 a 150 unità.

Con riguardo all'approvazione del progetto esecutivo per fasi costruttive, poiché la RT specifica che la disposizione ha lo scopo di ottimizzare e ridurre i tempi di attuazione del progetto, appare necessario che il Governo assicuri che l'accelerazione della citata attuazione non determini apprezzabili maggiori effetti, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, sui primi anni rispetto agli andamenti di spesa già scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica in base alla legislazione previgente.

Con riguardo al limite massimo del costo complessivo dell'opera, poiché la RT chiarisce che le suddette risorse ammontano complessivamente a 12 miliardi, di cui 11,630 milioni di euro relativi all'autorizzazione di spesa *ex* articolo 1, commi 272 e 273, della legge n. 213 del 2023, e 370 milioni di euro mediante operazioni di aumento di capitale sociale da parte della Stretto di Messina s.p.a.. mentre a legislazione previgente l'indicazione di tale limite era specificata nell'Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza che precisava che il costo dell'opera risulta di 13,5 miliardi di euro e che le opere complementari e di ottimizzazione alle connessioni ferroviarie, lato Sicilia e lato Calabria, hanno un costo di 1,1 miliardi di euro, appare necessario che il Governo chiarisca tale discrasia e fornisca dati ed elementi di dettaglio circa la realizzazione dell'opera al fine di verificare la congruità del nuovo limite di spesa, come rideterminato dalle disposizioni in esame.

Con riguardo alla determinazione della variazione percentuale del valore dei primi quattro progetti infrastrutturali banditi, non si hanno osservazioni da formulare alla luce di quanto riportato dalla RT secondo cui la norma, essendo volta esclusivamente a precisare che il confronto dell'incremento tariffario 2021/2023 dovrà essere operato solo rispetto ai lavori remunerati con i predetti tariffari, escludendo quindi dal calcolo dell'incremento quelle lavorazioni, previste dai progetti individuati, che non trovano corrispondenza nei tariffari in vigore, in quanto associate a "nuovi" prezzi non parametrati ai tariffari vigenti, non determina effetti finanziari né sull'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 1, commi 272 e 273, della

legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) né sull'integrale copertura finanziaria dell'opera.

In merito all'asseverazione da parte di uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale dell'importo aggiornato del contratto con il contraente generale in caso di stipulazione degli atti aggiuntivi, non si hanno osservazioni da formulare, posto che la RT chiarisce che ai relativi oneri provvederà il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, utilizzando, allo scopo, quelle allocate sul capitolo 1080 "Spese per il funzionamento e lo svolgimento dei compiti istituzionali della Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza", che presenta le necessarie disponibilità.

Con riguardo all'avvalimento da parte della società concessionaria del personale delle società R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a., andrebbe acquisita una assicurazione da parte del Governo che tale avvalimento non pregiudichi lo svolgimento di altre funzioni da parte di tali società, posto che entrambe sono ricomprese nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato.

ARTICOLO 3

Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari

Le norme prevedono l'adozione, con DPCM², di un piano di razionalizzazione delle funzioni attribuite a individuati commissari straordinari.

Si tratta, in particolare dei Commissari:

- a) nominati per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto "sblocca cantieri"). La **relazione illustrativa** informa che all'attualità sono stati nominati 43 commissari, per 117 interventi concernenti: dighe, porti, presidi, RFI, strade, TRM, ANAS, edilizia statale;
- b) nominati ai sensi di specifiche disposizioni di legge (individuati nell'Allegato I del presente decreto: si tratta di 12 Commissari straordinari).

Il piano è predisposto nel rispetto dei seguenti criteri: riduzione del numero dei commissari nominati ai sensi del decreto-legge n. 32 del 2019; revoca dei commissari per gli interventi oggetto del piano di razionalizzazione e nomina di nuovi commissari; individuazione, per i

² Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

medesimi interventi, di eventuali lotti funzionali aggiuntivi dotati di idonea copertura finanziaria da affidare alla competenza del commissario straordinario. È, altresì, disposto che dall'attuazione delle descritte disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (commi da 1 a 4).

Inoltre, si prevede che con uno o più decreti del Presidente della Repubblica³, da adottare entro il 31 dicembre 2025, siano individuate le opere relative ai progetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 101 del 2023, nonché le relative opere connesse o strumentali, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più commissari straordinari, che è disposta con i medesimi decreti.

Si rammenta che l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 101 del 2023 attiene a:

- progetti rientranti nelle sezioni della rete centrale della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);
- altri progetti sui corridoi della rete centrale, individuati ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, il cui costo totale supera i 300.000.000 di euro.

La **relazione illustrativa** informa che la rete transeuropea dei trasporti comprende una struttura a due livelli che si articola in una rete globale (rete Comprehensive) e in una rete centrale (rete Core); quest'ultima, costituita sulla base della rete globale, assume valore strategico per lo sviluppo delle reti. Il regolamento (UE) n. 1315/2013 stabilisce l'obbligo di completare la rete centrale entro il 2030 e la rete globale entro il 2050, conferendo, in particolare, priorità ai collegamenti transfrontalieri, migliorando l'interoperabilità e contribuendo all'integrazione multimodale delle infrastrutture di trasporto dell'Unione europea.

I citati commissari, cui possono essere trasferite, in relazione alle opere di cui sopra, le funzioni commissariali già affidate ad altro Commissario straordinario⁴, sono individuati nell'ambito del personale dirigenziale di RFI S.p.a. e ANAS S.p.A. dotato di comprovata esperienza nel settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti individuati non percepiscono compensi o emolumenti aggiuntivi né rimborsi spese a carico della finanza pubblica ovvero del quadro economico di progetto e possono, altresì, avvalersi delle strutture della società di provenienza e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali; queste provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I commissari straordinari in parola sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o

³ Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Qualora si rendano necessarie modifiche ai decreti in oggetto in relazione all'individuazione delle opere, inclusa l'estensione delle competenze del Commissario straordinario agli eventuali lotti funzionali aggiuntivi alle opere già oggetto di commissariamento, ovvero alla sostituzione dei Commissari, si procede con le medesime modalità anche oltre i termini di cui al primo periodo.

⁴ Nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019, n. 32, o in virtù di specifiche disposizioni di legge, nei limiti di quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto.

dell'esecuzione dei lavori soltanto nel caso in cui le risorse finalizzate a ciascuno degli interventi oggetto di commissariamento siano sufficienti alla sua realizzazione. A tali commissari straordinari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, quarto, quinto e sesto periodo, 2, ad esclusione del quinto periodo, 2-*bis*, 3, 3-*bis*, e 4, primo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019: si rammenta che alle norme ora menzionate non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica (comma 5).

Si evidenzia che le citate disposizioni prevedono, tra l'altro che:

- i Commissari straordinari, individuabili anche nell'ambito delle società a controllo pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori;
- per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al n. 159 del 2011, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento;
- siano aperte apposite contabilità speciali intestate ai Commissari straordinari, per le spese di funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso svolgano le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario predispose e aggiorna, mediante apposito sistema reso disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale le amministrazioni competenti, ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di risorse alle contabilità speciali. Conseguentemente, il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale. Gli impegni pluriennali possono essere annualmente rimodulati con la legge di bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi sono trasferite, previa tempestiva

richiesta del Commissario alle amministrazioni competenti, sulla contabilità speciale sulla base degli stati di avanzamento dell'intervento comunicati al Commissario;

- i Commissari straordinari trasmettono al CIPESS, per il tramite del Ministero competente, i progetti approvati, il relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011, segnalando altresì semestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi.

È, infine, istituito, con finalità di coordinamento, monitoraggio e razionalizzazione⁵, l'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Osservatorio). L'Osservatorio, la cui composizione sarà definita con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti⁶, può avvalersi di esperti, consulenti e stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati nonché delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 250.000 per l'anno 2024 e di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025 (che costituisce limite massimo di spesa); ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (commi 6, 7 e 8).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

⁵ All'Osservatorio è affidata la predisposizione del piano di razionalizzazione commissariale precedentemente descritto.

⁶ Da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I decreti ministeriali, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definiscono, inoltre, modalità di funzionamento, la nomina dei componenti e gli eventuali compensi.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti												
Istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali (comma 7)	0,3	0,5	0,5	0,5	0,3	0,5	0,5	0,5	0,3	0,5	0,5	0,5
Minori spese correnti												
Riduzione Tabella A – MIT (comma 8)	0,3	0,5	0,5	0,5	0,3	0,5	0,5	0,5	0,3	0,5	0,5	0,5

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto delle disposizioni e specifica, con riferimento ai profili finanziari, che dal piano di razionalizzazione dei commissari straordinari (commi 1, 2 e 3) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le norme dispongono, altresì, l'adozione, in continuità con quanto previsto dal decreto-legge n. 32 del 2019, entro il 31 dicembre 2025, di uno o più decreti del Presidente della Repubblica, per l'individuazione delle opere relative ai progetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 101 del 2023 nonché delle relative opere connesse o strumentali per la cui realizzazione o il cui completamento si renda necessaria la nomina di uno o più commissari straordinari. Con riferimento alle disposizioni mirate alla razionalizzazione dei commissariamenti in essere, la relazione tecnica chiarisce:

- i commissari straordinari sono individuati nell'ambito del personale dirigenziale di RFI S.p.a. e ANAS S.p.A. che è dotato di comprovata esperienza nel settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- i commissari straordinari possono avvalersi delle strutture della società di provenienza e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- i commissari non percepiscono compensi o emolumenti aggiuntivi né rimborsi spese a carico della finanza pubblica ovvero del quadro economico di progetto;
- le amministrazioni e gli enti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- quanto alla disciplina applicabile, il rinvio all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge cd. "sblocca cantieri" prevede che i commissari straordinari provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche

mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. Tale attività rientra tra quelle istituzionali previste dai provveditorati e, di conseguenza, si provvederà con le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente;

- i commissari straordinari sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori soltanto nel caso in cui le risorse finalizzate all'intervento oggetto di commissariamento siano sufficienti alla sua realizzazione.

Infine, in riferimento all'istituzione dell'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali, la RT ribadisce che la composizione dell'Osservatorio, le modalità di funzionamento, la nomina dei componenti e gli eventuali compensi saranno definiti con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed, inoltre, che l'Osservatorio possa avvalersi di esperti, consulenti e stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati nonché delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente. A tal fine, viene autorizzata una spesa nel limite massimo di euro 250.000 per l'anno 2024 e di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025: la RT ribadisce la copertura.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme intervengono in materia di commissariamenti delle opere infrastrutturali, in tre direzioni:

- predisponendo un piano di razionalizzazione dei commissariamenti (commi da 1 a 4);
- intervenendo sui commissariamenti delle reti di trasporto TEN-T (comma 5);
- istituendo un apposito Osservatorio presso il Ministero (comma da 6 a 8).

In primo luogo, i commi da 1 a 4 prevedono, attraverso un DPCM, l'adozione di un piano di razionalizzazione delle funzioni attribuite ai commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto "sblocca cantieri") nonché ai sensi di specifiche disposizioni di legge (individuate nell'Allegato I del presente decreto).

Il piano è predisposto nel rispetto dei seguenti criteri: riduzione del numero dei commissari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019; revoca dei commissari nominati nell'ambito dei summenzionati interventi infrastrutturali prioritari e nomina di nuovi commissari sulla base di esigenze di razionalizzazione dell'azione amministrativa dei commissari straordinari; individuazione, sempre in relazione a citati interventi, di eventuali lotti funzionali aggiuntivi dotati di idonea copertura finanziaria da affidare alla competenza del commissario straordinario

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare considerato che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 sono assistite da una clausola di invarianza finanziaria (comma 4), che i contenuti del piano di razionalizzazione sono individuati in termini generali e che lo stesso potrà essere modulato, in fase applicativa, in modo da non comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In secondo luogo, il comma 5 demanda a uno o più D.P.R. l'individuazione delle opere relative ai progetti rientranti nelle sezioni della rete centrale della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T)⁷, e di quelle connesse o strumentali, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più commissari straordinari, che è disposta con i medesimi decreti. Tali commissari, cui possono essere trasferite, in relazione alle opere di cui sopra, le funzioni commissariali già affidate ad altro Commissario straordinario⁸, sono individuati nell'ambito del personale dirigenziale di RFI S.p.a. e ANAS S.p.A.⁹, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti individuati non percepiscono compensi o emolumenti aggiuntivi né rimborsi spese a carico della finanza pubblica ovvero del quadro economico di progetto e possono, altresì, avvalersi delle strutture della società di provenienza e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali che provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione illustrativa informa che il Regolamento (UE) n. 1315/2013 stabilisce l'obbligo di completare la rete centrale entro il 2030.

In proposito per quanto riguarda la nomina dei commissari non si hanno osservazioni da formulare, posto che le norme e la relazione tecnica escludono per gli stessi qualsiasi forma di compenso sia a carico della finanza pubblica sia del quadro economico di progetto; per quanto riguarda invece l'avvalimento delle amministrazioni pubbliche da parte dei commissari straordinari, andrebbero acquisiti elementi di dettaglio su tali attività di supporto che le

⁷ di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 101 del 2023.

⁸ Nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019, n. 32, o in virtù di specifiche disposizioni di legge, nei limiti di quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto.

⁹ Dotato di comprovata esperienza nel settore.

pubbliche amministrazioni potranno essere chiamate a svolgere al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In terzo luogo, i commi da 6 a 8 istituiscono, con finalità di coordinamento, monitoraggio e razionalizzazione nonché per la predisposizione del piano di razionalizzazione commissariale sopra descritto, l'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'Osservatorio, la cui composizione, modalità di funzionamento e di nomina dei componenti e gli eventuali compensi sono rinviati a decreti ministeriali, può avvalersi di esperti, consulenti e stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati nonché delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 250.000 per l'anno 2024 e di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025. In proposito, appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla coerenza della disposizione, di cui al secondo periodo del comma 7, che consente all'Osservatorio di avvalersi, oltre che delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti anche di quelle finanziarie, con la previsione, di cui al terzo periodo del medesimo comma, di una specifica autorizzazione di spesa, da intendersi come limite massimo di spesa, in favore dell'Osservatorio stesso.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 8 dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa prevista dal comma 7, pari a 250.000 euro per l'anno 2024 e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nel rilevare che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 4, commi da 1 a 3

Autorità per la Laguna di Venezia

Normativa vigente. L'articolo 95 del decreto-legge n. 104 del 2020 ha istituito l'Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque, con sede in Venezia, attribuendo all'Autorità la veste di ente pubblico non economico di rilevanza nazionale dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. All'Autorità è stato assegnato un contingente di personale di 100 unità, di cui 2 unità di livello dirigenziale generale, 6 unità di livello dirigenziale non generale e 92 unità di livello non dirigenziale (comma 10). Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'Autorità, ivi compresi quelli relativi alla costituzione ed al primo avviamento della società *in house* per il cui tramite l'Autorità cura la manutenzione del MOSE, sono indicati in euro 5 milioni annui a decorrere dal 2021 (comma 16).

Le norme, al fine di consentire l'avvio delle attività prodromiche all'operatività dell'Autorità per la Laguna di Venezia e di predisporre gli atti necessari al funzionamento della stessa, autorizzano il Presidente della medesima Autorità, in fase di prima applicazione, a conferire gli incarichi di livello dirigenziale generale previsti dall'articolo 95, comma 10, del decreto-legge n. 104 del 2020, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e a stipulare un numero massimo di 8 contratti di collaborazione, della durata massima di un anno e per un importo annuo non superiore a euro 40.000, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, per ciascun incarico e a deliberare il bilancio del primo esercizio finanziario entro 45 giorni dall'insediamento, previo parere del Collegio dei revisori dei conti (comma 1).

L'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 consente il conferimento a tempo determinato di incarichi dirigenziali da parte di ciascuna amministrazione, entro i seguenti limiti percentuali: 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia; 8 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, elevabile da ciascuna amministrazione al 10 per cento ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 162 del 2019.

Il Presidente dell'Autorità può avviare, altresì, procedure straordinarie di mobilità volontaria¹⁰ in misura non superiore al cinquanta per cento del contingente di cui all'articolo 95, comma 10, del decreto-legge n. 104 del 2020 (comma 2). Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede a valere sulle risorse autorizzate dall'articolo 95, comma 16, del decreto-legge n. 104 del 2020 (comma 3).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e riferisce che per quanto concerne gli incarichi da conferire ai 2 direttori generali, è stato prudenzialmente considerato un costo

¹⁰ Di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

lordo complessivo annuo pari a euro 480.000 (240.000 ciascuno), mentre per gli incarichi di collaborazione è stato stimato un costo complessivo pari a euro 320.000,00 (pari a euro 40.000 per n. 8 incarichi della durata massima di un anno). Viene, inoltre, evidenziato che l'articolo 95, comma 16, del decreto-legge n. 104 del 2020 determina gli oneri derivanti dai commi da 1 a 15 del medesimo articolo, in euro 1,5 milioni per il 2020 ed euro 5 milioni a decorrere dal 2021. Le relative risorse sono stanziare sul capitolo 1264, P.G. 1 e P.G. 2, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (M/P/A 14/10/4). Sul medesimo capitolo di spesa 1264, P.G. 4, sono iscritte risorse ulteriori da destinare al funzionamento dell'Autorità, pari a 3 milioni di euro a decorrere, autorizzate con la legge di bilancio per l'anno 2021 (legge n. 178 del 2020). La relazione tecnica precisa, inoltre, che le somme per il funzionamento dell'Autorità saranno erogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo i termini previsti dall'articolo 3 del decreto-legge n. 323 del 1996, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 29 del 2018.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma consente, tra l'altro, al Presidente dell'Autorità per la Laguna di Venezia, in fase di prima applicazione, di conferire gli incarichi di livello dirigenziale generale previsti dall'articolo 95, comma 10, del decreto-legge n. 104 del 2020 (due incarichi), anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative all'assunzione di personale dirigenziale a tempo determinato, e di stipulare contratti di collaborazione (massimo 8 contratti, per un importo annuo non superiore a euro 40.000 *pro capite* e per una durata massima di un anno) (comma 1). Il medesimo Presidente può inoltre avviare procedure straordinarie di mobilità volontaria, a cui può partecipare il personale in organico presso amministrazioni pubbliche (comma 2). Sul punto, la relazione tecnica conferma la stima degli oneri retributivi dei 2 dirigenti generali effettuata dalla relazione tecnica relativa al decreto legge n. 104 del 2020 con riferimento all'articolo 95, comma 10 (euro 480.000 annui) e nulla aggiunge a quanto desumibile dal testo in merito alla quantificazione degli oneri relativi agli 8 contratti di collaborazione (euro 320.000 annui). Tanto premesso, con specifico riguardo ai suddetti contratti di collaborazione andrebbe acquisita una valutazione da parte del Governo in merito alla loro sostenibilità finanziaria da parte della predetta Autorità nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente in capo alla stessa, mentre per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali la relativa dotazione finanziaria sembrerebbe già contenuta nell'autorizzazione di

spesa prevista in favore dell'Autorità di cui trattasi. Infine, andrebbe valutata l'opportunità di inserire nel testo una clausola di invarianza finanziaria volta a provvedere all'attuazione dei commi 1 e 2 a valere sulle risorse autorizzate dall'articolo 95, comma 16, del decreto-legge 2020 n. 104 del 2020 e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in luogo della clausola di copertura finanziaria attualmente prevista che, per altro, non indica espressamente l'ammontare degli oneri, come invece richiederebbe la disciplina contabile vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 4 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provveda a valere sulle risorse autorizzate dall'articolo 95, comma 16, del decreto-legge n. 104 del 2020.

In proposito, si rappresenta, in primo luogo, che tale ultima disposizione ha stanziato, con riferimento agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15 del medesimo articolo 95 – concernente l'istituzione e il funzionamento dell'Autorità per la Laguna di Venezia – 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, incrementati di ulteriori 3 milioni di euro annui a decorrere dal medesimo anno 2021 per effetto del rifinanziamento disposto con la Sezione II della legge n. 178 del 2020¹¹.

La relazione tecnica quantifica il costo derivante dai commi 1 e 2 del presente articolo in 800.000 euro annui e specifica che le risorse cui attingere per farvi fronte sono quelle iscritte sui piani gestionali nn. 1, 2 e 4 del capitolo 1264 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che, in base al vigente bilancio pluriennale dello Stato, reca una dotazione complessiva di 32 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Nell'ambito di tale stanziamento, i singoli piani gestionali prima indicati presentano una dotazione pari, rispettivamente, a 1,68 milioni di euro, a 3,32 milioni di euro e a 3 milioni di euro in ragione d'anno.

¹¹ Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

In particolare, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sui piani gestionali 1 e 2 del citato capitolo 1264 risultano al momento disponibili risorse pari, rispettivamente, a euro 550.667 e a euro 553.333, mentre sul piano gestionale n. 4 l'importo di 3 milioni di euro figura ancora integralmente disponibile. Ciò posto, si rileva, tuttavia, l'esigenza che il Governo fornisca un chiarimento in ordine alla possibilità di avvalersi di quota parte delle risorse già iscritte in bilancio per il funzionamento dell'Autorità per la Laguna di Venezia senza pregiudicare spese già programmate per la medesima finalità.

Al riguardo, si osserva, altresì, che la disposizione in esame non sembra configurarsi alla stregua di una copertura finanziaria in senso proprio, riconducibile al dettato dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, limitandosi piuttosto a indicare le risorse iscritte nel bilancio dello Stato a valere sulle quali si provvederà all'attuazione dei citati commi 1 e 2. Tale circostanza è confermata dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del presente provvedimento, nel quale le disposizioni in esame non sono riportate né sul fronte degli oneri né su quello dei corrispondenti mezzi di copertura.

Tutto ciò considerato, potrebbe pertanto valutarsi l'opportunità di modificare il comma 3 dell'articolo 4, non richiamando gli oneri, peraltro non puntualmente indicati nella norma, derivanti dai precedenti commi 1 e 2, ma facendo riferimento piuttosto all'attuazione delle medesime disposizioni. Sul punto, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 4, comma 4

Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari

La norma dispone un contributo straordinario di euro 750.000 per il 2024 in favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire del Ministero della cultura (istituito dall'articolo 1, comma 632, della legge n. 197 del 2022) (comma 4).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti												
Contributo in favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari - oneri contrattuali (comma 4)	0,8				0,8				0,8			
Maggiori entrate fiscali e contributive												
Contributo in favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari - oneri contrattuali – effetti riflessi (comma 4)					0,4				0,4			
Minori spese correnti												
Riduzione del Fondo del Ministero della cultura, di cui all'art. 1, comma 632, legge n. 197 del 2022 (comma 4))	0,8				0,8				0,8			

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e riferisce che, nelle more della revisione dal 2025 del meccanismo di finanziamento delle fondazioni lirico sinfoniche, al fine di sostenere nel 2024 la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, anche in relazione al percorso di rinnovo del CCNL di settore, è stata ravvisata la necessità di assegnare un contributo straordinario in favore della Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari quantificato in euro 750.000.

La relazione tecnica in particolare riferisce che tale contributo è altresì correlato al percorso di rinnovo (attualmente l'ultimo CCNL risale al 2003) del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore lirico-sinfonico. La relazione tecnica in particolare evidenzia che nella "Ipotesi di rinnovo CCNL" sottoscritta da ANFOLS¹² e dalle OO.SS. maggiormente rappresentative in data 30 novembre 2023, all'articolo 4 – rubricato "Trasferimento quota aziendale" – è previsto che "A far data dalla validazione del presente CCNL viene trasferita una quota economica di euro 150,00 da aggiungere al minimo tabellare, parametrata al livello 3B dell'Area tecnica, dai diversi contratti aziendali al contratto nazionale (allegato C)", seguito da apposita dichiarazione delle parti recante "Qualora il contratto aziendale non consenta l'integrale copertura di tale

¹² Associazione Nazionale Fondazioni Lirico-Sinfoniche.

misura, si procederà con un supplemento negoziale in sede nazionale, da avviare entro un mese dalla validazione del presente CCNL, atto a trovare una soluzione valida". Sul punto, anche all'esito di interlocuzioni con le Istituzioni territoriali che concorrono alla Fondazione in argomento, è emersa l'esigenza - pur in presenza di un importante aumento del contributo FNSV¹³destinato al Teatro Petruzzelli dal 2016 al 2023 e pur in presenza di costi di personale già oggi più contenuti rispetto alle altre fondazioni liriche - di individuare risorse aggiuntive per far fronte alle difficoltà lamentate dalla Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame dispone un contributo straordinario di euro 750.000 per il 2024 in favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari. Al riguardo, pur rilevando che l'onere è configurato come limite massimo di spesa, si rileva che le ragioni sottostanti all'erogazione del predetto contributo straordinario, quali risultanti dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica, legate in particolar modo al trattamento del personale della Fondazione di cui trattasi previsto nell'ipotesi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, fanno emergere esigenze di finanziamento non limitate al solo anno 2024, con riferimento al quale il presente provvedimento stanziava le occorrenti risorse finanziarie, ma di carattere strutturale, cui dovrà provvedersi dal 2025 con una non meglio precisata revisione del meccanismo di finanziamento delle fondazioni lirico sinfoniche richiamata dalla relazione tecnica. Su tale aspetto appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a 750.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge n. 197 del 2022.

Al riguardo, si ricorda che tale ultima disposizione ha istituito un fondo per la tutela, la valorizzazione e il sostegno del patrimonio culturale e del settore cinema e spettacolo dal vivo, iscritto sul capitolo 1923 dello stato di previsione del Ministero della cultura, che, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, presenta una dotazione iniziale di bilancio pari a

¹³ Fondo Nazionale per lo Spettacolo da Vivo.

39.094.000 euro per l'anno 2024, a 37.194.000 euro per l'anno 2025 e a 46.565.832 euro per l'anno 2026.

In proposito, nel prendere atto che la relazione tecnica precisa che il Fondo presenta le necessarie disponibilità, non si hanno osservazioni da formulare. A conferma di ciò, peraltro, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, in corrispondenza della data di pubblicazione del presente decreto-legge risulta accantonato, sul predetto capitolo, un importo equivalente a quello della voce di copertura in esame.

ARTICOLO 5

Disposizioni urgenti per il completamento di interventi infrastrutturali

Le norme, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e di consentire il celere avvio dei lavori di realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, autorizzano la spesa di 155 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, di 22 milioni di euro per l'anno 2032 e di 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. Detti importi sono riversati sulla contabilità speciale del Commissario straordinario nominato per la realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina¹⁴. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 153 milioni di euro per l'anno 2024, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo per l'adeguamento dei prezzi, di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, 22 milioni di euro per l'anno 2032 e a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, mediante riduzione delle risorse destinate al completamento del tratto autostradale Roma-Latina, autorizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 176, della legge n. 350 del 2003 (comma 1).

Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione relativi alla realizzazione del progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera di cui all'articolo 1, comma 519, della legge n. 197 del 2022, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2024, alla cui copertura si provvede, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo per l'adeguamento dei prezzi (comma 2).

Il Commissario straordinario per l'intervento relativo alla realizzazione del I lotto funzionale della nuova sede dei reparti di eccellenza dell'Arma dei Carabinieri è autorizzato all'apertura di una contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato per le spese di

¹⁴ Di cui all'articolo 1, comma 475, della legge n. 197 del 2022

funzionamento e di realizzazione. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione relativi alla realizzazione del suddetto intervento è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo per l'adeguamento dei prezzi. Tali importi sono riversati sulla contabilità speciale sopra indicata (comma 3).

I termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge n. 145 del 2018, sono prorogati dal 30 giugno al 31 dicembre 2024. All'attuazione della presente disposizione si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto disciplina le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi (comma 4).

L'articolo 1, comma 891, della legge n. 145 del 2018, ai fini della messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza sul bacino del Po, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione annua di 50 milioni di euro dal 2019 al 2023.

L'articolo 10, comma 11-*sexiesdecies*, del decreto-legge n. 198 del 2022 ha fissato al 30 giugno 2024 i termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati con le suddette risorse al 30 giugno 2024.

Si ricorda che all'articolo 1, comma 891, della legge n. 145 del 2018 e alle relative proroghe non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Maggiori spese in conto capitale												
Contributi realizzazione collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, (comma 1)	155,0	20,0	20,0	20,0	53,0	71,0	71,0	20,0	53,0	71,0	71,0	20,0
Contributi per la messa in sicurezza e l'ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (comma 2)	150,0				50,0	50,0	50,0		50,0	50,0	50,0	

Contributi per la realizzazione della nuova sede dei reparti di eccellenza dell'Arma dei Carabinieri (comma 3)	20,0				6,0	6,0	8,0		6,0	6,0	8,0	
Maggiori entrate extratributarie												
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici (comma 1)	153,0											
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici (comma 2)	150,0											
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici (comma 3)	20,0											
Minori spese in conto capitale												
Riduzione risorse completamento tratto autostradale Roma-Latina (comma 1)	2,0	20,0	20,0	20,0	2,0	20,0	20,0	20,0	2,0	20,0	20,0	20,0
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici - minori spese (comma 1)					51,0	51,0	51,0		51,0	51,0	51,0	
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei					50,0	50,0	50,0		50,0	50,0	50,0	

contratti pubblici - minori spese (comma 2)												
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici - minori spese (comma 3)					6,0	6,0	8,0		6,0	6,0	8,0	

La **relazione tecnica** afferma, in relazione al comma 1, che le disposizioni autorizzano una spesa complessiva di 393 milioni di euro, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e di consentire il celere avvio dei lavori di realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone. Nel dettaglio, trattasi di un'autorizzazione di spesa pari a:

- 155 milioni di euro per l'anno 2024;
- 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2031;
- 22 milioni di euro per l'anno 2032;
- 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.

Con particolare riferimento alla copertura finanziaria, si precisa che si provvede:

- quanto a 153 milioni di euro per l'anno 2024 mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021;
- quanto a 2 milioni per l'anno 2024, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, 22 milioni di euro per l'anno 2032 e 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034 mediante riduzione delle risorse destinate al completamento del tratto autostradale Roma-Latina, autorizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 176 della legge n. 350 del 2003, come da ultimo rifinanziata dalla legge n. 178 del 2020, (sezione seconda).

Al riguardo, con particolare riferimento ai profili finanziari, si segnala che il costo aggiornato del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone è stimato in un importo pari a circa 850 milioni di euro, già parzialmente coperto per un importo pari a 400 milioni di euro. Pertanto, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e di assicurare una dotazione finanziaria adeguata a garantire il celere avvio dei lavori di realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, la disposizione in esame prevede un'apposita autorizzazione di spesa per un importo complessivo pari a 393 milioni di euro. Nel dettaglio, per quanto concerne gli oneri pari a 155 milioni di euro

per l'anno 2024 si provvede, quanto a 153 milioni di euro per l'anno 2024, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del "Fondo per l'adeguamento dei prezzi", allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - capitolo 7006 piano gestionale 1. Quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, 22 milioni di euro per l'anno 2032 e 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034 mediante riduzione mediante riduzione delle risorse destinate al completamento del tratto autostradale Roma-Latina, autorizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 176 della legge n. 350 del 2003, come da ultimo rifinanziate con la legge n. 178 del 2020, (sezione II), che presenta le necessarie disponibilità.

Infine, la disposizione in esame prevede che le predette somme, pari ad un totale di 393 milioni di euro, vengano riversate direttamente sulla contabilità speciale del Commissario straordinario autorizzata dall'articolo 1, comma 475, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Il comma 2 della disposizione in esame è volta a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e a consentire l'avvio delle procedure di affidamento per il progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera, di cui all'allegato IV, n. 8, annesso al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, disponendo un'autorizzazione di spesa a favore dell'opera che rappresenta la principale adduzione idropotabile a servizio del territorio metropolitano di Roma. Nel dettaglio, l'intervento, costituito da un unico lotto funzionale, è stato previsto nel Programma degli Interventi approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2, Lazio Centrale - Roma, il 30 novembre 2022. Il Progetto Definitivo è stato redatto in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 23, comma 7 del Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016) e a quanto indicato nel Quadro Esigenziale (QE) e nel successivo Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) e relativo Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica. In relazione a tale Progetto Definitivo è stato ottenuto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 14 ottobre 2020, ed è stato acquisito in data 14 maggio 2021 il parere di competenza della Soprintendenza Archeologica territorialmente competente. Per l'acquisizione di ulteriori autorizzazioni necessarie in data 29 dicembre 2022 è stato avviato l'iter autorizzativo di cui all'articolo 44, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 77 del 2021. In particolare, la Stazione appaltante ha indetto la conferenza dei servizi, con scadenza fissata per il giorno 29 marzo 2023, e ha presentato istanza ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale. La pubblicazione da parte del MASE della procedura VIA è intervenuta in data 17 gennaio 2023. Le risorse finanziarie per la copertura dell'intervento, allo stato, sono previste tramite fondi pubblici per 700 milioni di euro, stanziati dall'articolo 1, comma 519, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e per la restante parte mediante ricorso alla tariffa come stabilito nel predetto vigente Programma degli Interventi, a fronte di un Q.E. stimato pari a euro 1.188.190.662, che sarà quantificato definitivamente all'esito delle

attività di approvazione del progetto, al momento in avanzata fase procedurale. Si evidenzia che il programma degli interventi viene aggiornato con cadenza biennale, anche al fine di adeguare la copertura a carico della tariffa alle variazioni del costo effettivo dell'opera, al netto dei fondi pubblici assentiti, conformemente e nei limiti delle disposizioni della regolazione applicabile. Il progetto è attualmente in fase di approvazione.

Per la realizzazione dell'intervento in argomento, è previsto l'esperimento di una procedura pubblica per affidamento mediante appalto integrato sul progetto definitivo e con progettazione esecutiva da svilupparsi a cura dell'aggiudicatario. Ciò premesso, il comma in esame dispone un'autorizzazione di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2024 per la messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera, aggiuntiva rispetto alle risorse autorizzate dal citato articolo 1, comma 519, della legge n. 197 del 2022. Ciò, in ragione dell'incremento eccezionale dei costi di realizzazione delle opere pubbliche, per fare fronte al quale, a seguito di una attenta valutazione delle coperture finanziarie del progetto, si ritiene necessario implementare ulteriori 150 milioni di euro, al fine di consentire l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori. Si prevede che agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provveda mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui pari a 150 milioni del "Fondo per l'adeguamento dei prezzi", allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - capitolo 7006 piano gestionale 1.

Infine, la proposta in esame prevede che la predetta somma di 150 milioni di euro venga riversata direttamente sulla contabilità speciale del Commissario straordinario.

Il comma 3 introduce delle disposizioni volte a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e assicurare il celere avvio dei lavori afferenti alla Realizzazione del I lotto funzionale della nuova sede dei reparti di eccellenza dell'Arma dei Carabinieri - I lotto - (PI) - D51B21004330001, di cui al D.P.C.M. n. 1831 del 9 maggio 2022. In particolare, l'intervento infrastrutturale per la realizzazione della sede del Gruppo intervento speciale, del 1° Reggimento Carabinieri paracadutisti «Tuscania» e del Centro cinofili, in Pisa – area Coltano, è stato individuato quale «opera destinata alla difesa nazionale», cui si applicano le misure di semplificazione procedurale previste dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, dall'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2022. La citata opera è stata individuata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019, tra gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si è reso necessario procedere alla nomina di un Commissario straordinario con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2022, n. 1831. Pertanto, la proposta in

esame, in primo luogo, autorizza il menzionato commissario straordinario all'apertura di una contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato per le spese di funzionamento e di realizzazione, in conformità con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, e, in secondo luogo, autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024, cui si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del "Fondo per l'adeguamento dei prezzi" (allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - capitolo 7006/piano gestionale 1) al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e di consentire l'avvio dei lavori.

Il comma 4 introduce una disposizione finalizzata a differire di sei mesi il termine per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che, per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Al riguardo si precisa che la disposizione risulta analoga a quella prevista dall'articolo 10, comma 11-sexiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, che ha differito i suddetti termini al 30 giugno 2024. La disposizione ha carattere di neutralità finanziaria; ciò anche in considerazione del fatto che si dispone un differimento del termine ricadente all'interno dello stesso esercizio finanziario.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, autorizzano le seguenti spese:

- 155 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, 22 milioni di euro per l'anno 2032 e 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034 per l'avvio dei lavori di realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone (comma 1);
- 150 milioni di euro per l'anno 2024 per il sistema idrico del Peschiera (comma 2);
- 20 milioni di euro per il 2024 per la realizzazione del I lotto funzionale della nuova sede dei reparti di eccellenza dell'Arma dei Carabinieri, per la quale il commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2022 è autorizzato

all'apertura di una contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato per le spese di funzionamento e di realizzazione (comma 3).

Si prevede infine che i termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge n. 145 del 2018, destinate alla messa in sicurezza dei ponti esistenti e alla realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza sul bacino del Po, siano prorogati dal 30 giugno al 31 dicembre 2024. Con decreto interministeriale si definiscono le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi (comma 4).

Tutto ciò premesso, con riguardo alla prima autorizzazione di spesa, la RT afferma che il costo aggiornato del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone è stimato in un importo pari a circa 850 milioni di euro, già parzialmente coperto per un importo pari a 400 milioni di euro, senza peraltro fornire elementi di informazione volti a verificare la congruità degli stanziamenti previsti rispetto alla lievitazione dei prezzi e a definire la ragioni sottostanti detto incremento. Ciò stante, appare pertanto necessario che il Governo, da un lato, fornisca chiarimenti in ordine alla congruità delle risorse a disposizione (complessivamente 793 milioni di euro), posto che esse risultano inferiori a quelle stimate per la realizzazione dell'infrastruttura (complessivamente circa 850 milioni di euro), dall'altro, fornisca ulteriori elementi di valutazione riguardo agli elementi sopra richiamati.

In merito alla seconda e alla terza autorizzazione di spesa, analogamente a quanto sopra osservato per la prima, appare necessario che il Governo fornisca elementi di valutazione volti a verificare la congruità della stessa rispetto agli interventi da finanziare.

Infine, in merito alla proroga dei termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge n. 145 del 2018, non si hanno invece osservazioni da formulare, anche in considerazione del fatto che alle precedenti proroghe non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 5 provvede agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa ivi prevista, finalizzata a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e consentire il celere avvio dei lavori di realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, pari a 155 milioni di euro per l'anno 2024, a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, a 22 milioni di euro per l'anno 2032 e a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 153 milioni di euro per l'anno 2024, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021;

- quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2024, a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, a 22 milioni di euro per l'anno 2032 e a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, mediante riduzione delle risorse destinate al completamento del tratto autostradale Roma-Latina, autorizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 176, della legge n. 350 del 2003.

Con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, si evidenzia preliminarmente che tanto le risorse utilizzate quanto l'onere ascritto alla disposizione in esame, essendo riferibili alla realizzazione di interventi infrastrutturali, determinano effetti differenziati, sotto il profilo temporale, sul saldo netto da finanziare rispetto ai saldi di fabbisogno e di indebitamento netto. In proposito, si prende atto della corrispondenza – per ciascuna delle annualità interessate – tra l'importo degli oneri indicati e quello risultante dalla somma delle singole voci di copertura su tutti i saldi di finanza pubblica.

In merito alle risorse oggetto di utilizzo, si rileva che l'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021 ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2021, più volte oggetto di rifinanziamento¹⁵. Il Fondo di cui si prevede la

¹⁵ La dotazione del Fondo è stata incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2022 dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022, di 120 milioni di euro per l'anno 2022 dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto-

riduzione, come indicato anche dalla relazione tecnica, è iscritto sul piano gestionale n. 1¹⁶ del capitolo 7006 dello stato di previsione del predetto Dicastero, sul quale, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risultano accertati residui di stanziamento, corrispondenti a spese in conto capitale non ancora impegnate (cosiddetti residui di lettera *f*), pari a 323.138.905,99 euro.

Tanto premesso, considerato che l'utilizzo delle predette risorse disposto dal comma in esame, nonché – come di seguito riportato – gli ulteriori utilizzi delle medesime risorse disposti dai successivi commi 2 e 3, esaurirebbero, complessivamente, le disponibilità in conto residui del Fondo, appare necessario che il Governo fornisca un chiarimento in ordine alla possibilità di utilizzare tali risorse senza pregiudicare gli interventi ai quali le stesse erano già preordinate.

Con riferimento alla seconda modalità di copertura finanziaria, si segnala preliminarmente che il comma 176 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 ha autorizzato limiti di impegno riferiti a specifici investimenti indicati nella Tabella 1 allegata alla medesima legge. La relazione tecnica evidenzia, altresì, che le risorse destinate al completamento del tratto autostradale Roma-Latina sono state rifinanziate da ultimo nell'ambito della Sezione II della legge n. 178 del 2020¹⁷. Le risorse riferibili al completamento del predetto tratto autostradale sembrano potersi identificare con quelle allocate sul capitolo 7065, piano gestionale n. 2¹⁸, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sul quale, come si ricava da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risulta accantonato un importo equivalente a quello della voce di copertura in esame, pari a 2 milioni di euro, che corrisponde allo stanziamento iniziale di cassa e di competenza del medesimo piano gestionale. Al riguardo, nel ritenere opportuno acquisire una conferma in ordine alla predetta ricostruzione, si rileva tuttavia l'esigenza che il Governo fornisca un chiarimento in ordine alla possibilità di

legge n. 21 del 2022 e di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2022 e 550 milioni di euro per l'anno 2023 dall'articolo 26, comma 5, lettera *b*), del decreto-legge n. 50 del 2022.

¹⁶ Denominato "Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021".

¹⁷ Legge di bilancio per il 2019.

¹⁸ Denominato "Risorse per il completamento del tratto autostradale Roma-Latina".

utilizzare integralmente le risorse già iscritte in bilancio senza pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.

Inoltre, si fa presente che i commi 2 e 3 dell'articolo 5 provvedono agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa ivi previste, pari rispettivamente a 150 milioni di euro¹⁹ per l'anno 2024 e a 20 milioni²⁰ di euro sempre per l'anno 2024, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità in conto residui del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021.

In proposito, si osserva che, come il precedente comma 1, anche le disposizioni in esame prevedono l'utilizzo delle disponibilità in conto residui del Fondo per l'adeguamento dei prezzi, iscritto sul capitolo 7006, piano gestionale n. 1, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che tanto le risorse utilizzate, quanto l'onere ascritto alla disposizione in esame, essendo riferibili alla realizzazione di interventi infrastrutturali, determinano effetti differenziati, sotto il profilo temporale, sul saldo netto da finanziare rispetto ai saldi di fabbisogno e di indebitamento netto. In proposito, si prende atto della corrispondenza – per ciascuna delle annualità interessate – tra l'importo degli oneri indicati e quello risultante dalle singole voci di copertura su tutti i saldi di finanza pubblica.

Per quanto attiene alle risorse oggetto di utilizzo, nel rinviare per maggiori dettagli alla ricostruzione riportata nell'esame dei profili di copertura finanziaria del comma 1 dell'articolo 5, si richiama anche in questa sede l'esigenza che il Governo fornisca un chiarimento in ordine alla possibilità di operare il versamento in entrata delle disponibilità in conto residui previsto dalle disposizioni in esame senza pregiudicare gli interventi ai quali le stesse erano già preordinate, posto che gli utilizzi complessivamente disposti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo in esame esaurirebbero, complessivamente, le disponibilità in conto residui del Fondo.

¹⁹ Finalizzati a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione relativi alla realizzazione del progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera.

²⁰ Finalizzati a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione relativi alla realizzazione del I lotto funzionale della nuova sede dei reparti di eccellenza dell'Arma dei Carabinieri – I lotto – (PI) – D51B21004330001, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1831 del 09 maggio 2022.

ARTICOLO 6

Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale

Le norme prevedono che le somme residue relative ai mutui trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, comma 3, lettera *a*), del decreto-legge n. 269 del 2003²¹, concessi dalla Cassa depositi e prestiti per interventi di potenziamento delle ferrovie regionali, ovvero per interventi di sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa, il cui piano di rimborso è scaduto entro il 31 dicembre 2023 e che risultano a tale data non utilizzate dai soggetti mutuatari, possano essere erogate anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei mutui ai fini del completamento delle opere ammesse a contributo o destinatarie dei mutui. I soggetti mutuatari possono trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la relativa autorizzazione, eventuali richieste di variazione degli interventi ammessi a contributo durante il periodo di ammortamento se coerenti con le finalità dei relativi programmi (comma 1).

Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad erogare le suddette somme residue entro il 31 dicembre 2028, su richiesta dei soggetti mutuatari e previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rilasciata all'esito della verifica della rendicontazione delle spese funzionali alla realizzazione degli interventi ammessi a contributo (comma 2).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame sono volte ad assicurare ad alcuni comuni o imprese - operanti nel settore del trasporto pubblico locale e regionale – di poter completare o porre in essere la realizzazione degli interventi di potenziamento delle ferrovie regionali e di sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa, per i quali hanno ottenuto un finanziamento dalla Cassa depositi e prestiti. In particolare, si prevede l'utilizzo delle somme residue relative ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, che sono stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 269 del 2003, per interventi di potenziamento delle ferrovie regionali e di sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa, il cui piano di rimborso è scaduto entro il 31 dicembre 2023 e che risultano a tale data non utilizzate dai soggetti mutuatari. In particolare, si dispone che le predette somme possono essere erogate da Cassa depositi e prestiti S.p.A. entro il 31 dicembre 2028 (anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei predetti mutui), su richiesta dei soggetti mutuatari e previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rilasciata all'esito della

²¹ L'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 269 del 2003 ha trasformato la Cassa depositi e prestiti in società per azioni con la denominazione di "Cassa depositi e prestiti società per azioni" (CDP S.p.A). Tale operazione ha comportato il trasferimento di parte dei mutui concessi da CDP in capo al MEF.

verifica della rendicontazione delle spese funzionali alla realizzazione degli interventi ammessi a contributo.

La finalità di tale previsione risiede nell'opportunità concessa ai soggetti beneficiari dei menzionati mutui di poter ottenere l'erogazione delle somme residue al fine di consentire il completamento delle opere oggetto del finanziamento originario ovvero destinatarie dei mutui²². La disposizione precisa altresì che i soggetti mutuatari possono trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la relativa autorizzazione, eventuali richieste di variazione degli interventi ammessi a contributo durante il periodo di ammortamento, se coerenti con le finalità dei relativi programmi.

Al riguardo, la RT rappresenta che le somme residue relative ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, ammontano a euro 173.748.817,41. Dette somme risultano presso Cassa depositi e prestiti.

Alla luce di quanto riportato, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che le somme residue relative ai mutui trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, comma 3, lettera *a*), del decreto-legge n. 269 del 2003²³, concessi dalla Cassa depositi e prestiti per interventi di potenziamento delle ferrovie regionali, ovvero per interventi di sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa - il cui piano di rimborso è scaduto entro il 31 dicembre 2023 e che risultano a tale data non utilizzate dai soggetti mutuatari - possano essere erogate anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei mutui ai fini del completamento delle opere ammesse a contributo o destinatarie dei suddetti mutui. Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad erogare le somme residue entro il 31 dicembre 2028, su richiesta dei soggetti mutuatari e previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

²² In virtù dell'articolo 1, comma 289 della legge n. 228 del 2012.

²³ L'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 269 del 2003 ha trasformato Cassa depositi e prestiti in società per azioni. Il successivo comma 3, lettera *a*), ha previsto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze fossero determinati le funzioni, le attività e le passività della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che sono state trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A. stessa.

Al riguardo, la RT precisa che le somme residue relative ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, ammontano a euro 173.748.817,41 e che tali somme risultano presso Cassa depositi e prestiti.

In proposito, appare necessario chiarire se, come sembra evincersi dalla relazione tecnica, le risorse di cui trattasi siano disponibili presso la Cassa depositi e prestiti o se invece esse, come avvenuto in casi analoghi - trattandosi di risorse comunque derivanti da mutui trasferiti a suo tempo al Ministero dell'economia e delle finanze - siano state iscritte in un apposito conto di tesoreria del medesimo Ministero. In quest'ultimo caso, infatti, la disposizione non risulterebbe priva di effetti per la finanza pubblica, ma comporterebbe un peggioramento del fabbisogno di cassa in conseguenza della riduzione delle disponibilità esistenti sul citato conto di tesoreria.

ARTICOLO 7

Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani

Le norme prevedono la nomina, entro sessanta giorni e con DPCM²⁴, di un commissario straordinario per il sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani. Il citato decreto individua, altresì, i compiti e le attività del commissario straordinario, compresa l'attività di gestione e smaltimento del percolato della discarica di Molinetto, nonché il compenso del commissario medesimo determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 (comma 1).

Si rammenta che la norma citata prevede che il compenso dei commissari o sub commissari sia composto da una parte fissa e da una parte variabile. Ciascuna delle due parti non può superare 50 mila euro annui. Inoltre, il commissario subentra nei rapporti, atti e procedimenti di cui è parte il prefetto di Genova²⁵ ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 27 del 2019 nonché nella titolarità della apposita contabilità speciale già intestata allo stesso²⁶ (comma 2).

Si rammenta che l'articolo 12 del decreto-legge n. 27 del 2019 ha disposto misure urgenti per la messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani e, in particolare, che, al fine di risolvere la grave situazione nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvalsesse, non oltre il 30 giugno 2024, del Prefetto di Genova, cui la

²⁴ Su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

²⁵ Le norme prevedono, inoltre, che, salvo diverse determinazioni del commissario straordinario, continuano ad avere efficacia gli atti adottati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 2006.

²⁶ Ai sensi del comma 5 decreto-legge n. 27 del 2019.

disposizione ha conferito poteri speciali. Ai sensi del comma 5, all'attuazione del medesimo articolo 12, si provvede²⁷ nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, relativa al medesimo stato di crisi.

Le norme prevedono che, nelle more della nomina del commissario straordinario, le relative attività continuano a essere svolte dal prefetto di Genova²⁸ (comma 8).

Il commissario straordinario è dotato di poteri derogatori e acceleratori e ha la facoltà di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 27 del 2019 di avvalersi di non oltre tre esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative, ai quali è corrisposta un'indennità mensile omnicomprensiva non superiore a euro 2.500 lordi, ad esclusione del trattamento di missione (comma 3).

Le norme prevedono altresì che per l'espletamento dei propri compiti e attività, il commissario straordinario abbia la facoltà di nominare²⁹ un sub-commissario, cui sono affidati specifici settori di intervento. A quest'ultimo è riconosciuto un compenso pari al 50 per cento del compenso del commissario straordinario. Il commissario straordinario è autorizzato, altresì, ad avvalersi, mediante apposita convenzione, della società Sogesid S.p.A., nonché di altre società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato e della regione Liguria ovvero di enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nelle materie oggetto dell'avvalimento, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente³⁰, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Lo stesso commissario può, inoltre, avvalersi fino a un massimo di cinque unità di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche³¹. Tale personale posto in posizione di comando o di distacco secondo i rispettivi ordinamenti conserva lo stato giuridico e il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa. Al citato personale sono autorizzate un massimo di 50 ore mensili pro capite di lavoro straordinario effettivamente reso (commi 4 e 5).

Si dispone, altresì, che i progetti approvati dal commissario straordinario costituiscano, ove necessario, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori (comma 6).

²⁷ Ad eccezione del comma 5-*bis*, che aveva disposto uno stanziamento eccezionale per l'anno 2019 per operazioni di bonifica.

²⁸ Ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 27 del 2019.

²⁹ D'intesa con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Presidente della regione Liguria.

³⁰ Di cui alla legge n. 132 del 2016.

³¹ Con esclusione del personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato.

Inoltre, il commissario straordinario è autorizzato a promuovere e sottoscrivere un accordo di programma con la regione Liguria e gli enti locali interessati, finalizzato alla valorizzazione delle aree dell'ex stabilimento Luigi Stoppani S.p.A., sito nel comune di Cogoleto. Il citato accordo individua, tra l'altro, il soggetto pubblico al quale è trasferita la proprietà delle aree.

Si evidenzia che il trasferimento della proprietà avviene trascorsi infruttuosamente centoventi giorni dalla richiesta di rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione per le attività e gli interventi eseguiti alla data di adozione della richiesta medesima, adottata con atto del commissario straordinario nei confronti del soggetto responsabile della contaminazione ovvero dei proprietari. L'accordo individua, inoltre, la destinazione d'uso delle aree, il progetto di valorizzazione, gli interventi da effettuare, il piano di sviluppo e di riconversione delle aree, il piano economico e finanziario degli interventi, le risorse finanziarie necessarie, gli impegni di ciascun soggetto sottoscrittore e le modalità per individuare il soggetto incaricato di condurre l'iniziativa di sviluppo delle aree nonché il soggetto pubblico al quale è trasferita la proprietà delle aree (comma 7).

Per le attività e i compiti summenzionati, viene, infine, autorizzata la spesa di euro 7.015.000 per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica mentre agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4 e 5, ossia dai compensi del commissario straordinario, dal personale a supporto di quest'ultimo, dal sub-commissario e dagli esperti pari a euro 173.318 per l'anno 2024 e a euro 346.635 per gli anni 2025 e 2026, si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Prefetto di Genova che sarà trasferita al commissario straordinario³² (commi 9 e 10).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

³² Di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 27 del 2019.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Maggiori spese in conto capitale												
Attuazione di interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto Stoppani (comma 9, lettera a)	7,0	7,0	7,0		7,0	7,0	7,0		7,0	7,0	7,0	
Minori spese in conto capitale												
Riduzione Tabella B – MASE (comma 9, lettera b)	7,0	7,0	7,0		7,0	7,0	7,0		7,0	7,0	7,0	

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, chiarisce che il compenso corrisposto al commissario è determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 e si compone di una parte fissa e da una parte variabile; in particolare, la parte fissa non può superare l'importo di 50 mila euro annui, mentre la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui, per un totale di euro 132.700 annui, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione. Si puntualizza, altresì, che tra le facoltà attribuite al commissario straordinario³³ è prevista la possibilità di avvalersi di non oltre tre esperti, ai quali è corrisposta un'indennità mensile omnicomprensiva di euro 2.500/mese lordi, il cui costo su base annua è pari a euro 90.000. Relativamente al sub-commissario, è disposto che a quest'ultimo sia corrisposto un compenso pari al 50 per cento del compenso del commissario straordinario, pertanto, i relativi oneri annui ammontano a 66.350 euro. Riguardo al personale della pubblica amministrazione in posizione di comando o di distacco di cui il commissario straordinario può avvalersi, pari a un massimo di cinque unità, viene chiarito che al trattamento economico, che rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, si aggiunge un compenso per lavoro straordinario nel limite di 50 ore mensili pro-capite a carico della struttura commissariale.

Per la quantificazione del costo orario dello straordinario, la relazione tecnica indica che si tenuto conto del CCNL funzioni centrali triennio 2019-2021 assimilabile al personale dell'area dei funzionari del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il costo unitario per ora di straordinario si riferisce al personale di Area III F1, come di seguito riportato:

³³ Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 27 del 2019

COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO						
DIURNO FERIALE (ST01) lordo. dip.	DIURNO FERIALE (ST01) lordo amm.ne	N. ore max mensili ipotizzabili	Costo mensile lordo. dip.	Costo mensile lordo amm.ne	Costo annuo lordo dip. 11 mensilità	Costo annuo lordo amm.ne 11 mensilità
15,78 €	20,94 €	50	789 €	1.047 €	8.679 €	11.517 €

Pertanto, stimando una spesa lorda annua massima di 11.517 euro per ciascuna unità di personale, per cinque unità, il costo complessivo annuo massimo ammonta a 57.585 euro. In conclusione, considerando 132.700 euro per il commissario, 66.350 euro per il sub-commissario, 90.000 euro per i tre esperti e 57.585 euro per il compenso per lavoro straordinario per le cinque unità di personale di cui il commissario si può avvalere, la spesa annua di personale ammonta ad euro 173.318 per l'anno 2024 e ad euro 346.635 per gli anni 2025 e 2026, cui si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 27 del 2019.

La relazione tecnica specifica, ulteriormente, che tali oneri saranno posti a carico della contabilità speciale del commissario, analogamente a quanto attualmente previsto per la copertura delle spese del soggetto attuatore e del personale in distacco presso il Prefetto di Genova ai sensi del citato articolo 12 del decreto-legge n. 27 del 2019. Si precisa che precedentemente alla disciplina di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 27 del 2019, l'articolo 3, comma 4, dell'O.P.C.M. 5 dicembre 2006, n. 3554 "Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza, determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto. (Ordinanza n. 3554)" aveva posto a carico delle risorse finanziarie assegnate al Commissario delegato per la bonifica del sito Stoppani gli oneri connessi al compenso del medesimo Commissario delegato (individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri), del soggetto attuatore (pari al 60 per cento di quello spettante al Commissario delegato), delle unità di personale, nel numero massimo di cinque, di cui il Commissario si può avvalere in posizione di comando o distacco cui viene riconosciuta la corresponsione del compenso per lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite e dei tre esperti in materie tecniche, giuridiche ed amministrative di cui il Commissario può avvalersi e per i quali era prevista un'indennità mensile omnicomprensiva (eccetto il trattamento di missione).

Infine, la relazione tecnica specifica che l'autorizzazione di spesa pari a euro 7.015.000 per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026, risulta necessaria a consentire la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza della falda e di assicurare lo svolgimento delle attività commissariali.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono la nomina di un commissario straordinario per il sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani, che subentra in tale ruolo al prefetto di Genova e diventa titolare della contabilità speciale già intestata allo stesso. Tra le facoltà³⁴ attribuite al commissario straordinario, vi è, tra l'altro, la possibilità di avvalersi di non oltre tre esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative e la possibilità di nominare³⁵ un sub-commissario, a cui è riconosciuto un compenso pari al 50 per cento del compenso del commissario stesso. Le norme autorizzano, altresì, il commissario straordinario ad avvalersi, mediante apposita convenzione, della società Sogesid S.p.A. nonché di altre società *in house* e di pubbliche amministrazioni, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica nonché di un contingente di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche³⁶ fino a un massimo di cinque unità. A tale personale, che è posto in posizione di comando e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa, sono autorizzate un massimo di 50 ore mensili *pro capite* di lavoro straordinario effettivamente reso. In questo quadro al commissario straordinario è riconosciuta la facoltà di promuovere e di sottoscrivere un accordo di programma con la regione Liguria e gli enti locali interessati, avente ad oggetto le aree dell'ex stabilimento Stoppani di Cogoleto. Per gli interventi commissariali è autorizzata una spesa di euro 7.015.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 mentre gli oneri derivanti dal trattamento retributivo del commissario, del subcommissario e del personale impiegato nella struttura commissariale ai sensi del presente articolo, sono quantificati in euro 173.318 per l'anno 2024 e in euro 346.635 per gli anni 2025 e 2026.

Al riguardo, per quanto concerne la facoltà del commissario di avvalersi, tramite apposita convenzione, di società *in house* nonché di pubbliche amministrazioni, appare necessario che il Governo fornisca elementi di dettaglio volti ad assicurare che tali attività possano essere

³⁴ Di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 27 del 2019.

³⁵ D'intesa con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Presidente della regione Liguria.

³⁶ Con esclusione del personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato.

svolte nell'ambito delle risorse finanziarie umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento al contingente di personale, si concorda con la quantificazione degli oneri riportata in relazione tecnica, posto che le norme prevedono un numero massimo di unità di personale da porre in posizione di comando e dispongono, altresì, che il trattamento economico di queste rimanga in capo all'amministrazione di appartenenza.

Con riguardo all'autorizzazione di spesa relativa allo svolgimento delle attività commissariali, pur essendo l'onere limitato all'ammontare dello stanziamento, appare comunque opportuno che il Governo fornisca elementi di informazione in merito a tali attività al fine di valutare la congruità della spesa autorizzata, anche in considerazione della mancanza di specifiche indicazioni al riguardo nella relazione tecnica.

Infine, non si hanno osservazioni da formulare in merito alle disposizioni che riconoscono al commissario straordinario la facoltà di promuovere e di sottoscrivere il citato accordo di programma con la regione Liguria e gli enti locali interessati.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 9 dell'articolo 7 provvede agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa ivi introdotta, pari a 7.015.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al riguardo non si formulano osservazioni, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità e gli interventi da realizzare sono classificati, nell'ambito del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, come spese in conto capitale.

Il successivo comma 10 stabilisce, invece, che agli oneri di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 del medesimo articolo, pari a 173.318 euro per l'anno 2024 e a 346.635 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 27 del 2019. A tale riguardo, si segnala che la contabilità speciale di cui trattasi è quella istituita dal comma 3 dell'articolo 6 dell'ordinanza del

Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, la quale – originariamente intestata al commissario delegato del Governo per il superamento dello stato di emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto – è stata successivamente trasferita nella titolarità del prefetto di Genova, ai sensi del sopracitato articolo 12, comma 5, in qualità di Commissario straordinario incaricato di fronteggiare la medesima emergenza. Ciò posto, fermo restando quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione e nel rilevare che la disposizione in esame non sembra configurarsi alla stregua di una copertura finanziaria in senso stretto, riconducibile al dettato dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, appare necessario acquisire un'indicazione dal Governo circa la consistenza attuale delle risorse disponibili sulla predetta contabilità speciale, al fine di disporre di più completi elementi di valutazione.

ARTICOLO 8

Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di CO₂

Normativa previgente. L'articolo 4 del decreto legislativo n. 162 del 2011, per l'adempimento dei compiti previsti dal medesimo decreto (attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di CO₂) prevede che i Ministeri dell'ambiente e delle imprese e del *made in Italy* si avvalgano del Comitato ETS (*Emissions Trading System*) che, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 47 del 2020 (recante la disciplina nazionale in materia di scambio di quote di emissione di gas serra) è stato istituito presso il Ministero dell'ambiente quale autorità nazionale competente per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE istitutiva dell'*European Union Emissions Trading System* (EU ETS). A tal fine la composizione del Consiglio direttivo del suddetto Comitato è stata integrata di 3 componenti, uno nominato dal Ministro dell'ambiente, uno nominato dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, fra il personale di dette amministrazioni, ed uno designato dalla Conferenza unificata (comma 1). All'interno del Comitato è istituita la Segreteria tecnica per lo stoccaggio di CO₂ composta da 13 unità, di cui una con funzioni di coordinatore. I membri della Segreteria tecnica sono individuati, tra l'altro, tra il personale delle amministrazioni specificamente individuate dalla norma (comma 2). Viene altresì individuata l'ambito delle attività per il quale il Comitato è tenuto a fornire supporto tecnico al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e al Ministero dell'ambiente [comma 5, lettere da *a*) a *n*]).

La norma, sostituendo l'articolo 4 del decreto legislativo n. 162 del 2011, prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, del Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di CO₂ (Comitato CCS) che, nello svolgimento di tali funzioni, sostituisce il Comitato ETS (*Emissions Trading System*) già operante, in base al testo

previgente del suddetto articolo, presso il medesimo Ministero, quale autorità nazionale competente per l'attuazione della disciplina europea in materia di scambio di quote di emissione di gas serra. Vengono, quindi, individuati i compiti del Comitato [lettere da a) a o) del comma 1 del nuovo articolo 4] che corrispondono complessivamente a quelli già previsti nel testo già vigente del medesimo articolo 4 [precisamente al comma 5, lettere da a) a n)] con riferimento al Comitato ETS. In aggiunta a tali compiti, il nuovo testo dell'articolo 4, comma 1, lettera o), prevede che il Comitato CCS svolga anche ogni altro compito previsto dalla normativa vigente [comma 1, lettera a), cpv. Art. 4, comma 1].

Il Comitato è un organo collegiale composto da 5 membri nominati con decreto del Ministro dell'ambiente (di cui 3, compreso il presidente e il vicepresidente, designati dal Ministro dell'ambiente, 1 dall'ISPRA e 1 dalla Conferenza unificata) il cui mandato dura cinque anni ed è rinnovabile una volta sola. Questi sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori interessati [comma 1, lettera a), cpv. Art. 4, commi 2, 3 e 4].

Nell'assetto previgente (*Cfr. supra*) il Comitato ETS, per lo svolgimento dei compiti in materia di stoccaggio geologico di CO₂ è integrato con l'aggiunta di 3 componenti, uno nominato dal Ministro dell'ambiente, uno dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, fra il personale di dette amministrazioni, ed uno designato dalla Conferenza unificata. Rispetto all'assetto previgente, per effetto della novella il nuovo Comitato CCS (composto da 5 membri) assorbe, pertanto, i componenti aggiuntivi (3 membri) del Comitato ETS e si vede dotare di due componenti in più.

Viene, inoltre, istituita nell'ambito del Comitato una Segreteria tecnica CCS - svolgente funzioni di supporto tecnico al Comitato medesimo - composta da 11 membri, compreso il coordinatore, nominati con decreto ministeriale [comma 1, lettera a), cpv. Art. 4, comma 5].

Il comma 5 del nuovo articolo 4 precisa che, degli 11 membri: a) 4, incluso il coordinatore, sono designati dal Ministero dell'ambiente, di cui 2 in servizio presso l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG); b) 2 sono designati dall'ISPRA; c) uno è designato dal Ministero dell'università e della ricerca tra professori universitari esperti in materia di sismica; d) uno è designato dall'Istituto superiore di sanità (ISS); e) uno è designato dal Ministero dell'interno tra appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; f) uno è designato dal Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici; g) uno è designato dalla Conferenza unificata.

La Segreteria tecnica, in casi eccezionali, si avvale di enti, istituti ed organismi di ricerca per lo svolgimento delle sue attività [comma 1, lettera a), cpv. Art. 4, comma 6]. La definizione delle modalità di funzionamento sia del Comitato che della Segreteria è demandata a un decreto ministeriale [comma 1, lettera a), cpv. Art. 4, comma 7]. Un ulteriore decreto interministeriale definisce i compensi dei componenti del Comitato e della Segreteria tecnica, nei limiti della quota delle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente ai sensi del comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, destinate a finalità coerenti

con lo sviluppo dello stoccaggio geologico di CO₂ [comma 1, lettera a), cpv. Art. 4, comma 8].

Si ricorda che l'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 47 del 2020, prevede che una quota dei proventi delle aste di CO₂ è assegnata ai Ministeri dell'ambiente e delle imprese e del *made in Italy* per essere destinata ad una serie di attività, tra le quali l'incentivazione della "cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO₂" [lettera h) del comma 7].

Vengono quindi modificati gli articoli 21 [comma 1, lettera b)] e 27 [comma 1, lettera c)] del decreto legislativo 162 del 2011 al fine di coordinare il testo vigente di tali articoli con la riscrittura dell'articolo 4. Nello specifico, la lettera b) si limita ad aggiornare i riferimenti normativi interni del suddetto articolo 21, mentre la lettera c) modifica l'articolo 27, che disciplina la copertura degli oneri derivanti dal decreto legislativo 162 del 2011, eliminando il riferimento agli oneri connessi alle attività dell'articolo 4, la cui copertura è stata individuata con la riscrittura del medesimo articolo 4. Con riguardo particolare alle modifiche apportate al suddetto articolo 27 si evidenzia che nell'assetto previgente gli oneri relativi alle attività dell'articolo 4 risultavano posti a carico degli operatori interessati in base al costo effettivo del servizio [comma 1, lettere b) e c)].

Nelle more dell'attuazione del comma 1, lettera a), le funzioni di Comitato CSS sono svolte dal Comitato ETS di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 47 del 2020, i cui membri sono stati nominati con decreto del Ministro ministeriale del 16 aprile 2024, e il supporto istruttorio, tecnico e operativo alle relative attività è fornito dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le geo risorse (UNMIG), dall'ISPRA e dall'Istituto superiore di sanità (ISS), con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 2).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma, in primo luogo, che le competenze del Comitato CCS e della relativa Segreteria tecnica, nelle more della loro costituzione, sono svolte dal Comitato ETS con il supporto dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse e conclude ribadendo che, una volta costituito il Comitato CCS, i costi per i compensi dei membri del medesimo Comitato della segreteria tecnica graveranno sui proventi delle aste di cui all'articolo 23, comma 7 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 per la quota che verrà assegnata al Ministero dell'ambiente.

La Relazione illustrativa riferisce, altresì, che la direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di CO₂ è stata recepita con il decreto legislativo n. 162 del 2011 che, all' articolo 4, prevede che a svolgere le funzioni di Comitato per lo stoccaggio geologico di CO₂ sia il Comitato ETS di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, integrato da tre componenti e supportato da un'apposita segreteria tecnica. Tuttavia, la crescente complessità della disciplina ETS (che, in questo tempo, impegna il legislatore statale

al recepimento delle direttive 2023/958/UE e 2023/958/UE) richiede un sistema di *governance ad hoc*, autonomo e distinto rispetto a quello che concerne la materia dello stoccaggio geologico di CO₂.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame istituiscono, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), il Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di CO₂ (Comitato CSS) e la Segreteria tecnica del Comitato, ne individuano i compiti e la composizione. Vengono demandati a due decreti ministeriali sia la definizione delle loro modalità di funzionamento sia dei compensi dei componenti del Comitato e della Segreteria tecnica, finanziati nei limiti della quota delle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, cioè con parte dei proventi dalle aste delle quote di CO₂. Nelle more della costituzione del Comitato e della Segreteria, le competenze continuano ad essere assegnate al Comitato ETS di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 47 del 2020.

Con riguardo ai compensi dei componenti del Comitato CSS e della Segreteria, pur considerato che questi verranno indicati entro i limiti di risorse date (quota del Ministero dell'ambiente dei proventi delle aste CO₂), posto comunque che la determinazione dei medesimi compensi viene demandata a successivi decreti ministeriali per i quali non è prevista dalle disposizioni in esame una fase di verifica parlamentare dei relativi profili finanziari, si evidenzia l'opportunità che vengano forniti dati ed elementi che consentano di valutare fin da ora la loro entità. La richiesta appare opportuna posto che né dal tenore letterale della norma né da quanto evidenziato nella relazione tecnica risultano desumibili elementi che consentano, anche in termini approssimati, una stima degli oneri derivanti dai suddetti compensi.

Si osserva, infatti, che con riguardo ai componenti del Comitato, la disposizione si limita a prevedere che dei 5 membri, 3, compreso il presidente e il vicepresidente, sono designati dal Ministro dell'ambiente, 1 dall'ISPRA e 1 dalla Conferenza unificata tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori interessati. Con riferimento agli 11 membri della Segreteria tecnica, posto, inoltre, che nella loro quasi interezza questi verranno individuati nell'ambito del personale di specifiche amministrazioni pubbliche, andrebbero forniti chiarimenti in merito alle seguenti fattispecie che appaiono suscettibili di incidere sulla determinazione dei compensi. In particolare andrebbe chiarito se le funzioni esercitate presso la Segreteria tecnica verranno svolte in permanenza; andrebbero evidenziate le modalità dell'assegnazione

del personale pubblico alla medesima Segreteria (comando, distacco, fuori ruolo etc.) nonché le qualifiche e/o posizioni di provenienza.

Si chiedono inoltre elementi di valutazione volti ad assicurare che i costi di funzionamento del Comitato e della Segreteria, diversi dai compensi dei membri dei due organi, sebbene non menzionati nella norma, siano sostenibili dal Ministero dell'ambiente nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie destinate allo svolgimento delle sue funzioni a legislazione vigente.

Si osserva, infine, che il comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020 stabilisce che i proventi dalle aste delle quote di CO₂ sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di destinazione derivante da obblighi europei, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2003/87/CE, con cui è stato istituito il sistema di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra all'interno dell'Unione Europea. Di conseguenza, appare utile acquisire una valutazione da parte del Governo su eventuali profili di dequalificazione della spesa derivanti dall'utilizzo di dette risorse a copertura dei costi per i compensi dei membri del Comitato della Segreteria tecnica che sembrerebbero configurarsi di natura corrente.

A riguardo, si ricorda che nella documentazione tecnica sull'AC 1008 (XVIII leg.) depositata dal Governo presso la Commissione Bilancio della Camera (seduta del 22 giugno 2021), relativamente all'articolo 3, comma 2, che estende le forme di integrazione salariale previste per i lavoratori agricoli al settore della pesca professionale, si legge che "le risorse derivanti dai proventi delle aste di CO₂ sono destinate a spesa per investimenti, mentre la natura della spesa prevista dalla disposizione è di parte corrente, e [dette risorse] non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli ambientali in coerenza con la normativa europea". Nella medesima seduta, la Commissione Bilancio ha posto, sulla disposizione, una condizione soppressiva ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 8 reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale allo svolgimento delle attività ivi previste i soggetti pubblici indicati nella disposizione medesima provvederanno con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, appare utile acquisire l'avviso del Governo in merito alla formulazione della citata clausola, che non fa riferimento

anche alle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, al fine di valutare l'opportunità di un'eventuale integrazione in tal senso della clausola stessa.

ARTICOLO 9

Rifinanziamento per interventi infrastrutturali della regione Liguria e per il completamento della Scuola Politecnica

Le norme autorizzano la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 25 milioni di euro per l'anno 2027 e di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028 e 2029. Dette risorse sono destinate:

- a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026 e a 15 milioni di euro per l'anno 2027 al completamento da parte dell'Università degli studi di Genova della Scuola Politecnica–Polo universitario di ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli;
- b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2027 e a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028 e 2029 a favore di interventi infrastrutturali della regione Liguria.

Ai relativi oneri, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 25 milioni di euro per l'anno 2027 e 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028 e 2029 si provvede:

- a) quanto a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 277 della legge n. 213 del 2023, limitatamente alle risorse di cui al terzo intervento dell'allegato V (Progetto Bandiera @Erzelli);
- b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2025, 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate all'Agenzia del demanio per la realizzazione degli interventi infrastrutturali per l'edilizia pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, come specificato, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017 (comma 2).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Maggiori spese in conto capitale												
Completamento Scuola Politecnica [comma 1, lettera a)]		25,0	30,0	15,0		25,0	30,0	15,0		25,0	30,0	15,0
Interventi infrastrutturali della Regione Liguria [comma 1, lettera b)]				10,0				10,0				10,0
Minori spese in conto capitale												
Riduzione risorse intervento di completamento Progetto Bandiera Erzelli [comma 1, lettera a)]		20,0	20,0	20,0		20,0	20,0	20,0		20,0	20,0	20,0
Riduzione risorse interventi infrastrutturali di edilizia pubblica [comma 1, lettera b)]		5,0	10,0	5,0		5,0	10,0	5,0		5,0	10,0	5,0

La **relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame autorizzano la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 25 milioni di euro per l'anno 2027 e di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028 e 2029.

Dette risorse sono destinate:

- a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026 e a 15 milioni di euro per l'anno 2027 al completamento da parte dell'Università degli studi di Genova della Scuola Politecnica–Polo universitario di ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli;
- b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2027 e a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028 e 2029 a favore di interventi infrastrutturali della regione Liguria.

Al riguardo, si rileva innanzitutto che gli oneri sono limitati allo stanziamento previsto, e sotto questo profilo non si formulano osservazioni. Tuttavia, appare opportuno utile acquisire elementi informativi circa la prevista tempistica di realizzazione degli interventi in esame, posto che il prospetto riepilogativo ascrive alla spesa in conto capitale prevista dalle disposizioni in

esame effetti identici sui tre saldi in ciascun anno: ciò presuppone che le risorse siano interamente impegnate ed erogate nei medesimi esercizi in cui esse sono stanziare.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che le lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 9 provvedono agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati dal medesimo articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, a 30 milioni di euro per l'anno 2026, a 25 milioni di euro per l'anno 2027 e a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028 e 2029, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 277, della legge n. 213 del 2023, limitatamente alle risorse di cui al terzo intervento contenuto nell'allegato V alla medesima legge, consistente nel completamento del Progetto bandiera "Erzelli-strutture sanitarie e per la ricerca traslazionale" di Genova;

- quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2025, a 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate all'Agenzia del demanio per la realizzazione degli interventi infrastrutturali per l'edilizia pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come specificato, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017³⁷, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2017 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017³⁸, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017.

³⁷ In particolare, tale decreto ha previsto un primo riparto del Fondo, destinando 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 260 milioni di euro per l'anno 2019 per il finanziamento degli interventi inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia.

³⁸ Tale decreto ha assegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per interventi ricompresi nel settore dell'edilizia pubblica, compresa quella scolastica, di cui alla lettera *e)* del comma 140 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016, cui appare riconducibile la voce di copertura in esame, un importo complessivo di 1.102 milioni di euro per il periodo 2017-2032.

In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, si fa presente che l'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione ha stanziato risorse pari, nel complesso, a 210.265.400 euro per l'anno 2024, a 154 milioni di euro per l'anno 2025, a 176 milioni di euro per l'anno 2026, a 70 milioni di euro per l'anno 2027, a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2038, destinandole al rifinanziamento degli interventi infrastrutturali individuati nell'allegato V annesso alla medesima legge n. 213 del 2023, che ha contestualmente suddiviso le risorse medesime tra ciascuno dei predetti interventi.

In particolare, come indicato nell'allegato V alla citata legge n. 213 del 2023, al completamento del Progetto Bandiera "Erzelli-strutture sanitarie e per la ricerca traslazionale" sono stati destinati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029.

Al riguardo, ferma restando l'esigenza di acquisire preliminarmente una conferma dal Governo circa l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria, si segnala che, per effetto della disposizione in esame si determina l'azzeramento, per ciascuna delle annualità comprese nel periodo 2025-2029, dello stanziamento destinato, ai sensi dell'articolo 1, comma 277, della legge n. 213 del 2023, al completamento del suddetto Progetto Bandiera. Si fa presente, altresì, che la copertura finanziaria di cui all'articolo 8, comma 8, lettera a), del decreto-legge n. 91 del 2024, in corso di esame presso il Senato³⁹, comporta l'esaurimento delle risorse stanziato, nell'anno 2024, per la realizzazione della predetta opera. Al riguardo, nel rilevare che la disposizione in esame prevede un finanziamento di interventi presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli, appare utile acquisire un chiarimento del Governo in merito all'integrale definanziamento del Progetto Bandiera "Erzelli-strutture sanitarie e per la ricerca traslazionale".

Quanto agli effetti della disposizione sui saldi di finanza pubblica, si rileva che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento ascrive tanto alle disposizioni onerose quanto alle relative coperture finanziarie un profilo temporale identico sul saldo netto da

³⁹ Il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 91 del 2024, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione, è attualmente all'esame del Senato (S. 1180).

finanziare, da un lato, e sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, dall'altro. Al riguardo, si osserva, peraltro, che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riferito al complesso degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 277, della legge n. 213 del 2023 quantificava i relativi effetti in misura differenziata, sotto il profilo temporale, sul saldo netto da finanziare, da un lato, e sul fabbisogno e l'indebitamento netto, dall'altro⁴⁰. Sul punto, appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, si ricorda che l'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 ha istituito il Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese con una dotazione complessiva di oltre 47 miliardi di euro per gli anni compresi dal 2017 al 2032, le cui risorse sono state già oggetto di riparto tra le diverse amministrazioni interessate, con i decreti puntualmente richiamati dalla norma in esame⁴¹.

Con specifico riferimento alla disposizione in commento, si fa presente le risorse di cui si prevede l'utilizzo, destinate all'Agenzia del demanio per la realizzazione di interventi infrastrutturali per l'edilizia pubblica, sono allocate nell'ambito del capitolo 7759⁴² dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che – in base al vigente bilancio dello Stato per il triennio 2024-2026 – reca uno stanziamento complessivo di 200.561.755 euro per l'anno 2024, di 150.353.141 euro per l'anno 2025 e di 59.296.431 euro per l'anno 2026.

Al riguardo, appare necessario che il Governo, da un lato, confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, fornendo un'indicazione circa il piano gestionale o i piani gestionali del citato capitolo 7559 in cui risultano iscritte le risorse oggetto di riduzione e l'ammontare dei relativi stanziamenti, e, dall'altro, fornisca una rassicurazione in ordine al fatto che dal loro impiego non derivi comunque pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse stesse.

⁴⁰ In particolare, a una spesa pari a 210 milioni di euro per l'anno 2024 (per arrotondamento), a 154 milioni di euro per l'anno 2025 e a 176 milioni di euro per l'anno 2026, in termini di saldo netto da finanziare, corrispondevano effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 75 milioni di euro per l'anno 2024, a 120 milioni di euro per l'anno 2025 e a 190 milioni di euro per l'anno 2026.

⁴¹ Si vedano, in tal senso, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e 21 luglio 2017.

⁴² Denominato "Somma da trasferire all'Agenzia del demanio per la realizzazione degli interventi connessi al finanziamento degli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale".

Quanto agli effetti della disposizione sui saldi di finanza pubblica, si rileva che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento ascrive tanto alle disposizioni onerose, quanto alle relative coperture finanziarie, un profilo temporale identico sul saldo netto da finanziare, da un lato, e sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, dall'altro. Al riguardo, si osserva peraltro che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riferito all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 quantificava i relativi effetti, almeno per il primo triennio, in misura differenziata, sotto il profilo temporale, sul saldo netto da finanziare, da un lato, e sul fabbisogno e l'indebitamento netto, dall'altro. Sul punto, appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

ARTICOLO 10

Misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Le norme prevedono varie misure a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, con particolare riguardo al continente africano:

- una prima misura (commi 1-4 e commi 7-9) consente l'utilizzo di una quota, nel limite di euro 200 milioni, delle disponibilità del "Fondo 394" (fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, gestito dalla Simest) per concedere finanziamenti agevolati alle imprese operanti con il continente africano.

La disposizione non indica l'annualità di riferimento delle risorse.

Più specificamente si tratta delle imprese che stabilmente sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenerne spese di investimento per il rafforzamento patrimoniale, investimenti digitali, ecologici, nonché produttivi o commerciali. I requisiti delle imprese sono elencati dalla norma.

Sono ammessi, coerentemente con la legislazione vigente in tema di misure per l'internazionalizzazione⁴³, cofinanziamenti a fondo perduto, fino al 10 per cento dei finanziamenti concessi: per le imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, i cofinanziamenti a fondo perduto

⁴³ L'articolo 72 del decreto-legge n. 18 del 2020, tra le misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese, prevede al comma 1, lettera d), la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50 per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981, in ottemperanza a criteri e modalità stabiliti dal Comitato agevolazioni, individuato dall'articolo 1, comma 270, della legge di bilancio 2018 come l'organo competente ad amministrare, tra gli altri, anche il fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 251 del 1981.

sono concessi fino al limite del venti per cento.

L'intervento è concesso secondo termini e modalità stabiliti dal Comitato agevolazioni⁴⁴, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea relativa agli aiuti *de minimis*⁴⁵ (commi 1-4).

I commi da 7 a 9 definiscono taluni aspetti procedurali propedeutici all'erogazione dei finanziamenti in argomento⁴⁶. In particolare, la procedibilità è deliberata da un Comitato tecnico; ai sensi del comma 7, Cassa depositi e prestiti Spa svolge l'istruttoria, approva gli interventi e li comunica a un Comitato tecnico, il quale, previa verifica della coerenza dell'intervento con le finalità della norma, ne delibera la procedibilità. Il Comitato tecnico è istituito, con DPCM,⁴⁷ presso la Presidenza del Consiglio nell'ambito della Struttura di missione del Piano Mattei, senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è composto da quattro rappresentanti della Presidenza del Consiglio,⁴⁸ da un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri: affari esteri e cooperazione internazionale, ambiente e sicurezza energetica e Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti del Comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza,

rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;

- una seconda misura (commi 5, 6 e 10), al fine di sostenere iniziative e progetti promossi nell'ambito del Piano Mattei⁴⁹ autorizza Cassa depositi e prestiti Spa, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2024, a concedere finanziamenti alle imprese per interventi coerenti con il Piano Mattei.

Più specificamente, i finanziamenti possono essere concessi sotto qualsiasi forma anche mediante strumenti di debito subordinato, a valere sulla gestione separata⁵⁰ della Cassa, anche congiuntamente al finanziamento bancario o di altre istituzioni finanziarie, prioritariamente a favore di imprese stabilmente operative in Stati del continente africano, per la realizzazione di interventi nei seguenti settori: infrastrutture; tutela dell'ambiente e approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche; salute; agricoltura e sicurezza alimentare; manifatturiero.

⁴⁴ Ai sensi del comma 270 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018, il comitato agevolazioni è l'organo competente ad amministrare il "Fondo 394", composto da due rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico e da un rappresentante designato dalle regioni, operante senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

⁴⁵ Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

⁴⁶ Quali: la sottoscrizione della documentazione contrattuale degli interventi con il soggetto beneficiario da parte della Cassa depositi e prestiti Spa, una volta acquisita la favorevole delibera del Comitato tecnico (comma 8) e la comunicazione delle erogazioni effettuate per ciascun intervento e dei relativi importi da parte della Cassa depositi e prestiti Spa al Comitato tecnico e al Ministero dell'economia e delle finanze (comma 9).

⁴⁷ Da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

⁴⁸ Di cui uno con funzioni di Presidente.

⁴⁹ Di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161.

⁵⁰ Di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.

Inoltre, la concessione dei finanziamenti effettuata da Cassa depositi e prestiti Spa è assistita da garanzia statale in misura pari all'80 per cento per singolo intervento, nei limiti delle risorse di un fondo che viene istituito con una dotazione di 400 milioni di euro per il 2024, ai cui oneri si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di un corrispondente importo a valere sulle risorse destinate ad alimentare il Fondo per indennizzare le vittime delle frodi finanziarie;⁵¹

- una terza misura (comma 11), demanda ad un DPCM la determinazione dell'orientamento strategico e delle priorità di investimento delle risorse del Fondo italiano per il clima, che deve essere destinato – anche in parte – a supporto delle finalità e degli obiettivi del Piano Mattei.

Al riguardo, giova rammentare che il citato Fondo, istituito dall'articolo 1, commi 488 e seguenti, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (già Ministero della transizione ecologica), ha carattere rotativo e dispone di una dotazione di risorse impignorabili pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027;⁵²

In tal caso, le funzioni del Comitato di indirizzo e del Comitato direttivo del Fondo italiano per il clima sono svolte dal Comitato tecnico sopra descritto;

- una quarta misura (comma 12), rifinanzia, per 50 milioni di euro per il 2024, il fondo rotativo per operazioni di *venture capital*;⁵³ ciò avviene mediante versamento all'entrata da parte di Simest Spa e successiva riassegnazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze al fondo delle disponibilità del conto corrente di tesoreria n. 22044 intestato a Simest Spa, derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera *b*), della legge di bilancio 2022 con la quale è stato rifinanziato il Fondo per la promozione integrata.

⁵¹ Per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito l'articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) ha disposto la costituzione, dal 2006, di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato, ai sensi del comma 345, dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario.

⁵² Di seguito brevi cenni ai caratteri salienti del Fondo (commi 489-493):

- destinazione al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte;
- facoltà di intervento, in conformità alla normativa UE, nell'assunzione di capitale di rischio, concessione di finanziamenti in modalità diretta e indiretta, rilascio di garanzie su esposizioni di istituzioni finanziarie;
- gestione del Fondo da parte della Cassa depositi e prestiti Spa in base ad apposita convenzione stipulata con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Inoltre, due successivi provvedimenti hanno operato una rimodulazione delle risorse del Fondo, come segue:

- l'articolo 13 del decreto-legge n. 181 del 2023 ha disposto il rifinanziamento del Fondo, per i predetti interventi, in misura pari a 200 milioni di euro per il 2024;
- la sezione II della legge di bilancio 2024 ha disposto una riduzione delle risorse del Fondo di 280 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026.

⁵³ Di cui all'articolo 1, comma 932, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).

L'articolo 1, comma 49, lettera *b*), della legge n. 234 del 2021 ha incrementato, di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, la dotazione del Fondo per attività di campagna di comunicazione volta a sostenere l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale, di promozione del sistema Paese, di cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche, nonché di concessione di cofinanziamenti a fondo perduto a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Maggiori spese in conto capitale									
Istituzione di un Fondo di garanzia per assistere le operazioni di finanziamento di Cassa depositi e prestiti Spa prioritariamente a favore di imprese stabilmente operative in Stati del Continente africano, per la realizzazione di interventi in specifici settori, nell'ambito del Piano Mattei (comma 6)	400			200	200		200	200	
Minori spese in conto capitale									
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse destinate ad alimentare il Fondo per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, di cui all'art. 1, c. 343, della L. 266/2005 (comma 10)				200	200		200	200	
Maggiori entrate extratributarie									
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse destinate ad alimentare il Fondo per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, di cui all'art. 1, c. 343, della L. 266/2005 (comma 10)	400								

La relazione tecnica ribadisce i contenuti delle norme che presentano profili finanziari, richiamando l'autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti Spa a concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma per un importo di 500 milioni di euro, prioritariamente a favore di imprese stabilmente operative in Stati del Continente africano e affermando che le relative esposizioni sono assistite dalla garanzia dello Stato in misura pari all'80 per cento in

relazione al singolo intervento. A copertura di tale intervento, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di garanzia con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2024 alimentato mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di un corrispondente importo a valere sulle risorse destinate al Fondo per indennizzare le vittime delle frodi finanziarie di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

La **relazione illustrativa**, in merito allo strumento finanziario a carattere speciale istituito a valere sul "Fondo 394", precisa che la citata misura non presenta condizioni maggiormente agevolative rispetto alle ordinarie condizioni dei finanziamenti del Fondo rotativo in parola: il carattere di specialità deriva esclusivamente dalla definizione di uno specifico strumento *ad hoc* per supportare le imprese italiane sui mercati africani e pertanto la proposta non determina un maggiore utilizzo delle risorse del Fondo rispetto a quanto previsto a legislazione vigente per l'operatività ordinaria. Inoltre, la RI evidenzia che la riserva di 200 milioni disposta dalle norme non è riferita a una specifica annualità, ma opera fino ad esaurimento, ed è già stata prudenzialmente deliberata dal Comitato agevolazioni il 3 ottobre 2023.

Infine, circa il rifinanziamento del fondo rotativo per operazioni di *venture capital* (FVC), la RI afferma che, attesa una disponibilità residua del FVC pari a circa 15 milioni di euro e un valore delle potenziali operazioni al 1° gennaio 2024 di circa 50 milioni di euro, un rifinanziamento di pari ammontare è richiesto per garantirne la continuità operativa, nonché per sostenerne l'incremento degli interventi attesi.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame prevedono interventi per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese italiane e per incrementarne la presenza nel continente africano, mediante quattro linee di intervento:

- una prima misura (commi da 1 a 4 e commi da 7 a 9) consente l'utilizzo di una quota, nel limite di euro 200 milioni, delle disponibilità del "Fondo 394"⁵⁴, gestito dalla Simest, per concedere finanziamenti agevolati alle imprese operanti con il continente africano. La procedibilità dei finanziamenti è deliberata da un Comitato tecnico, istituito presso la Presidenza del Consiglio nell'ambito della Struttura di missione del Piano Mattei, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, composto da quattro rappresentanti della Presidenza del Consiglio,⁵⁵ e da tre rappresentanti di altrettanti ministeri. In merito a tale disposizione, cui non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, non si hanno osservazioni da formulare considerato che essa prevede una diversa, più specifica, finalizzazione di risorse

⁵⁴ (fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394)

⁵⁵ Di cui uno con funzioni di Presidente.

già destinate a spesa, nel limite delle disponibilità e che il Comitato tecnico, per il quale è prevista la consueta clausola di esclusione degli emolumenti e una clausola di invarianza finanziaria, opera presso la Struttura di missione che è già competente in materia di attuazione del Piano Mattei;

- una seconda misura (commi 5, 6 e 10), autorizza Cassa depositi e prestiti Spa a concedere finanziamenti alle imprese per interventi coerenti con il Piano Mattei, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla gestione separata⁵⁶ della Cassa medesima. I finanziamenti sono assistiti da garanzia statale in misura pari all'80 per cento, nei limiti delle risorse di un fondo che viene istituito con una dotazione di 400 milioni di euro per il 2024. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare considerato che la Cassa è esterna al perimetro della p. a. e i finanziamenti sono autorizzati a valere su risorse della Cassa stessa e che a fronte della garanzia statale, operante nel limite delle disponibilità, è istituito un Fondo di 400 milioni. Inoltre, gli effetti dell'istituzione del Fondo sono registrati per intero nel 2024 (anno di stanziamento) sul saldo netto da finanziare, e per 200 milioni in ciascuno degli anni 2024 e 2025 su fabbisogno e indebitamento netto: circa tale registrazione appare necessario chiarire per quale ragione siano stati registrati gli oneri derivanti dall'eventuale escussione delle garanzie in termini di indebitamento e fabbisogno integralmente nel primo biennio successivo all'erogazione del prestito (2024-2025), ancorché i prestiti garantiti potrebbero avere durata superiore;

- una terza misura (comma 11), demanda ad un DPCM la determinazione dell'orientamento strategico e delle priorità di investimento delle risorse del Fondo italiano per il clima, che deve essere destinato – anche in parte – a supporto delle finalità e degli obiettivi del Piano Mattei. In proposito non si formulano osservazioni considerato che la norma si limita a dettare disposizioni di indirizzo circa l'utilizzo di un Fondo che opera nel limite delle disponibilità;

- una quarta misura (comma 12), rifinanzia, per 50 milioni di euro per il 2024, il fondo rotativo per operazioni di *venture capital*:⁵⁷ in proposito, si evidenzia che l'onere è limitato all'entità

⁵⁶ Di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.

⁵⁷ Di cui all'articolo 1, comma 932, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).

dello stanziamento, e sotto questo profilo non si formulano osservazioni; andrebbero tuttavia chiarite le ragioni per le quali il rifinanziamento e la sua copertura non sono registrati sul prospetto riepilogativo degli effetti finanziari tra le maggiori spese e le maggiori entrate.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 10 dell'articolo 10 provvede agli oneri derivanti dall'istituzione, ivi prevista, di un Fondo di garanzia con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2024 mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al medesimo Fondo, di un corrispondente importo a valere sulle risorse destinate ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005.

Al riguardo, si rammenta che tale ultima disposizione ha costituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo volto ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie⁵⁸, alimentato dagli importi dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come "dormienti" all'interno del sistema bancario, nonché del comparto assicurativo e finanziario. Sono, altresì, versati al medesimo Fondo gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione, nonché gli importi delle polizze vita e dei buoni fruttiferi postali non reclamati entro il termine di prescrizione⁵⁹.

In proposito, si segnala che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 7-*quinquies*, comma 7, del decreto-legge n. 5 del 2009, è stata istituita la contabilità speciale 5361 presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestata al Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quale affluiscono gli importi versati dagli intermediari. Su tale contabilità, secondo quanto evidenziato nella Relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato per

⁵⁸ Ai sensi del comma 344 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, il Fondo è altresì destinato a indennizzare i risparmiatori che abbiano sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito in conseguenza del *default* dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina, nonché, per effetto della disciplina intervenuta successivamente, al finanziamento della carta acquisti in favore di cittadini residenti che versino in condizioni di particolare disagio economico e al finanziamento della ricerca scientifica, sulla base delle quote stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

⁵⁹ Il complesso dei versamenti destinati ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005 affluiscono al capitolo 3382 dello stato di previsione dell'entrata. In base al Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023, tali versamenti sono risultati pari, per detta annualità, a 213.142.342 euro.

l'esercizio finanziario 2023, risultavano giacenti, alla data del 31 dicembre 2023, circa 1,96 miliardi di euro⁶⁰.

Al riguardo, poiché le risorse oggetto di utilizzo sembrano essere quelle iscritte nella predetta contabilità speciale 5361, appare preliminarmente necessario che il Governo fornisca un'indicazione circa la consistenza attuale delle risorse giacenti sulla medesima contabilità speciale, al fine di verificarne la congruità rispetto agli oneri oggetto di copertura, nonché assicuri che la riduzione prevista dalla disposizione in esame non pregiudichi la restituzione agli aventi diritto delle somme reclamate entro il termine della prescrizione ordinaria.

Da un punto di vista formale, si osserva che la disposizione di copertura in esame prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo di 400 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulle risorse destinate ad alimentare il citato Fondo per gli indennizzi di cui all'articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005, mentre analoghe disposizioni di copertura finanziaria hanno previsto, in passato, il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della citata contabilità speciale di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 7, del decreto-legge n. 5 del 2009, che restavano conseguentemente acquisite all'erario⁶¹.

Appare, pertanto, utile acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla formulazione della disposizione in esame, anche al fine di valutare l'opportunità di una sua eventuale riscrittura in termini corrispondenti ai precedenti sopra richiamati.

ARTICOLO 11

Modifiche al codice di procedura penale

La norma modifica il comma 5 dell'articolo 610 c.p.p., che disciplina i contenuti ed i tempi dell'avviso di fissazione dell'udienza pubblica o in camera di consiglio presso la Corte di Cassazione. In particolare, la novella apportata prevede che l'avviso al procuratore generale e ai difensori, al quale deve provvedere la cancelleria almeno trenta giorni prima dell'udienza, contiene l'avvertimento che il ricorso sarà deciso in camera di consiglio senza

⁶⁰ Sempre secondo quanto riportato nella citata Relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2023, le erogazioni per le restituzioni agli aventi diritto (titolari o successori *mortis causa*) che abbiano reclamato i predetti importi entro il termine di prescrizione sono state pari a circa 34,7 milioni di euro.

⁶¹ Nel senso descritto si vedano, nella presente legislatura, l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, e l'articolo 1, comma 3, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

la presenza delle parti, salvo quanto previsto dall'articolo 611 c.p.p. (cfr. *infra*); laddove il testo già vigente della disposizione prevede che il medesimo avviso, da effettuare entro lo stesso summenzionato termine, debba indicare se il ricorso sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio [comma 1, lettera *a*)]. La disposizione viene, altresì, integrata al fine di prevedere che nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 c.p.p. (in camera di consiglio con la partecipazione delle parti) il termine per l'avviso sia ridotto ad almeno venti giorni prima dell'udienza [comma 1, lettera *b*)].

Viene, inoltre, modificato l'articolo 611 c.p.p., nei seguenti termini:

- al comma 1 è aggiunta la previsione in base alla quale, nei procedimenti da trattare con le forme di cui all'articolo 127 c.p.p. (camera di consiglio partecipata), i termini per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti (da 15) a 10 giorni e quelli per presentare memorie di replica (da 5) a 3 giorni [comma 2, lettera *a*)];
- il primo periodo del comma 1-*ter* viene sostituito con un nuovo testo al fine di modificare il termine ivi previsto, per la presentazione, da parte del procuratore generale e dei difensori, della richiesta di trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 c.p.p. Il termine previgente, fissato in 10 giorni dalla ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza, è sostituito dal termine perentorio di almeno 25 giorni liberi prima dell'udienza ovvero 15 giorni liberi nel caso di udienza in camera di consiglio con la partecipazione delle parti ex articolo 127 c.p.p. [comma 2, lettera *b*)];

Viene, quindi abrogato il comma 1-*quinqüies*, in quanto le relative previsioni risultano assorbite dalle modifiche introdotte [comma 2, lettera *c*)].

Le suddette disposizioni si applicano ai ricorsi proposti dopo il 30 giugno 2024 (comma 3).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma, ne riferisce le finalità e precisa che dal punto di vista finanziario la stessa possiede natura ordinamentale, inerente a compiti e adempimenti istituzionali, che non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare la norma interviene sugli articoli 610 e 611 del codice di procedura penale. L'imminente entrata in vigore della disciplina del processo penale di legittimità introdotta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), a seguito del differimento disposto da ultimo con decreto-legge n. 215 del 2013 renderebbe urgente un aggiustamento della disposizione di cui all'art. 611 c.p.p., nella parte in cui regola la possibilità per il procuratore generale presso la Corte di cassazione e per il difensore legittimato di chiedere che la decisione venga assunta in pubblica udienza o mediante trattazione in camera di consiglio con la partecipazione degli stessi. Il termine per presentare la richiesta, concesso in forza dell'art. 611 c.p.p. approvato con la riforma, in quanto decorrente dalla ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza, non

appare, invero, funzionale alla effettiva possibilità per le parti di valutare i casi nei quali è necessaria la trattazione orale. Allo stato è tuttora vigente la normativa emergenziale, che fissa diversamente il termine per la scelta. L'applicazione di tale normativa, tuttavia, avrà termine il 30 giugno 2024. La mancata previsione, per le parti, della possibilità di valutare in prossimità dell'udienza la scelta di non procedere con rito cartolare rischia di pregiudicare un utilizzo virtuoso della procedura, portando ad un eccesso di richieste di trattazione orale, con vanificazione di uno strumento predisposto per la razionalizzazione dei giudizi di cassazione (anche ai fini degli obiettivi PNRR). Per tale motivo, con la norma in esame si prevede che le richieste di trattazione in pubblica udienza o in udienza camerale partecipata siano presentate entro un termine computato a ritroso rispetto alla data dell'udienza (termine perentorio, rispettivamente, di venticinque o quindici giorni liberi). Tali modalità consentiranno alle parti di ponderare in prossimità dell'udienza la necessità di accedere alla trattazione orale e, quindi, nei soli casi in cui effettivamente la consistenza delle questioni giuridiche rimesse alla Corte di cassazione lo renda necessario. La relazione tecnica riferisce che con la disposizione, evidenziata la necessità di un compiuto adeguamento alla complessiva disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 150 del 2022, si è ritenuto di chiarire il rapporto tra l'avviso di cui al comma 5 dell'art. 610 (sulla tipologia del procedimento) e la disciplina effettiva dell'udienza, che consegue al disposto dell'art. 611 c.p.p., e di collocare più correttamente nell'art. 610 c.p.p. i termini di comparizione anche per i procedimenti da trattare ex art. 127 c.p.p.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma reca alcune modifiche agli articoli 610 e 611 c.p.p. in materia di giudizio in Cassazione finalizzate ad una revisione dei tempi e delle modalità previste per le richieste di trattazione in udienza pubblica o in camera di consiglio. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare concordando con la natura ordinamentale della norma riferita anche dalla relazione tecnica che, inoltre, precisa, che le novelle intervenute afferiscono a compiti e adempimenti istituzionali che non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 12

Misure urgenti in materia di sport

Normativa previgente L'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2021 prevede che le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, siano eliminate entro il 1° luglio 2023. Il predetto termine è prorogato al 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti. Decorsi i suddetti termini, il vincolo sportivo si intende abolito.

Alle disposizioni in esame non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Le norme differiscono dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025 il termine di decorrenza dell'abolizione del vincolo sportivo degli atleti per i tesseramenti già in atto al 30 giugno 2023 e operanti, dopo quest'ultima data, senza soluzione di continuità, anche mediante rinnovo.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame intervengono sull'articolo 31 del decreto legislativo n. 36 del 202, recante disposizioni in materia del cosiddetto "vincolo sportivo". La norma prevede una disposizione necessaria al fine di controllare gli impatti consistenti dovuti all'eliminazione del cosiddetto "vincolo sportivo", ad opera dello stesso articolo 31 del citato decreto legislativo, al 1° luglio 2023, per tutti i tesseramenti diversi da quelli che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti. In questo contesto si rende, viceversa, urgente, consentire che per i tesseramenti che costituiscono rinnovi in continuità di precedenti, il predetto termine sia prorogato al 1° luglio 2025, al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame differiscono dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025 il termine di decorrenza dell'abolizione del vincolo sportivo degli atleti per i tesseramenti già in atto al 30 giugno 2023 e operanti, dopo quest'ultima data, senza soluzione di continuità, anche mediante rinnovo. Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, anche in considerazione del fatto che alle disposizioni originarie, di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 36 del 2021, non sono stati ascritti effetti.